

LXXXVI^a SEDUTA

MARTEDI 11 MAGGIO 1937 - Anno XV

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Commemorazioni (dei senatori Zippel, Miliani, Supino e Cesareo)	Pag. 2786
(del Sottosegretario di Stato Canelli)	2788
PRESIDENTE	2786
SOLMI, ministro di grazia e giustizia.	2788
Commissari:	
(Nomina a commissario dei senatori Gino Gasperini e Perrone Compagni per la Commissione per il giudizio dell'Alta Corte di Giustizia, del senatore Todaro per la Commissione per Pesame dei disegni di conversione in legge dei decreti-legge)	2781
Congedi	2778
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2142, concernente modificazioni alle disposizioni legislative per la denuncia ed il versamento delle tasse erariali applicate ai trasporti effettuati sulle linee concesse alla industria privata » (1517). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2788
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2168, concernente agevolazioni in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli » (1534). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2788
« Conti consuntivi dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi, per gli esercizi finanziari 1931-32, 1932-33 e 1933-34 » (1538). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2788
« Conti consuntivi dell'Azienda autonoma per i servizi telefonici di Stato per gli esercizi finanziari 1931-32; 1932-33 e 1933-34 » (1539). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2791
« Conti consuntivi dell'Amministrazione autonoma delle Ferrovie dello Stato, per gli esercizi finanziari 1931-32; 1932-33 e 1933-34 » (1540). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2793
« Conversione in legge del Regio decreto-	

legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2176, contenente disposizioni per il personale dello Stato e degli altri Enti pubblici richiamato in servizio militare per mobilitazione ed inviato in licenza, e norme integrative del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343 » (1543). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2795
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2256, concernente il trattamento economico del personale addetto alle Scuole all'estero, dipendente dal Ministero degli affari esteri » (1544). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2795
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2302, contenente norme per l'applicazione e la riscossione dei contributi obbligatori a favore degli Enti provinciali per il turismo » (1548). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2796
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2337, contenente norme per il pagamento ed il rimborso dei buoni di albergo » (1555). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2796
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2344, riguardante il trattamento economico agli ufficiali giudiziari richiamati alle armi per mobilitazione » (1556). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2796
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2293, concernente proroga al 31 dicembre 1937-XVI, del termine per ultimare le costruzioni già iniziate agli effetti dell'esenzione dall'imposta sui fabbricati » (1558). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2796
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121, col quale si stabiliscono norme per l'apprestamento di ricoveri antiaerei nei fabbricati di nuova costruzione e destinati ad abitazione civile o popolare » (1573). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2797

(Discussione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finan-

ziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938 Anno XVI » (1641). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2797
ROLANDI RICCI	2797
GIAMPIETRO	2806
(Presentazione)	2782
Interrogazioni:	
(Annuncio)	2815
(Risposta scritta)	2817
Leggi sul lotto	2781
Nell'Annuale della Fondazione dell'Impero .	
PRESIDENTE	2778
Nomina del Ministro dell'Africa Italiana . .	2781
Nomina del Segretario del Partito a Mini- stro Segretario di Stato	2781
Omaggi	2779
Registrazioni con riserva	2781
Relazioni:	
(Presentazione)	2783-2815
Ringraziamenti	2778
Tariffe doganali	2781
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	2814

La seduta è aperta alle ore 16.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 22 marzo, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Badaloni per giorni 20; Berenini per giorni 20; Beverini per giorni 7; Borromeo per giorni 20; Castiglioni per giorni 20; Cattaneo della Volta per giorni 20; Ciccotti per giorni 15; D'Achiardi per giorni 5; Da Como per giorni 20; Danza per giorni 20; De Capitani D'Arzago per giorni 1; Di Benedetto per giorni 8; Fantoli per giorni 7; Gavazzi per giorni 15; Gonzaga per giorni 20; Grosso per giorni 20; Mazzucco per giorni 20; Menozzi per giorni 5; Messedaglia per giorni 20; Micheli per giorni 7; Montuori per giorni 20; Moresco per giorni 10; Morpurgo per giorni 20; Muscatello per giorni 1; Orlando per giorni 5; Pagliano per giorni 20; Passerini Angelo per giorni 20; Passerini Napoleone giorni 20; Poggi Cesare per giorni 20; Poggi Tito per giorni 20; Pujia per giorni 3; Ronco per giorni 20; San Martino per giorni 15; Sarrocchi per giorni 10; Torraca per giorni 20; Treccani per giorni 15.

Se non si fanno osservazioni, i congedi si intendono accordati.

Per il primo anniversario dell'Impero.

PRESIDENTE. Il Senato riprende le sue sedute mentre risuonano ancora gli echi solenni e festosi delle grandi giornate imperiali. Uno spettacolo che non sarà dimenticato di potenza, folgorante espressione della forza e della gioventù immortale di Roma richiamata dal Fascismo alla sua missione di dominio e di incivilimento; un consenso vasto e profondo come non mai di tutto un immenso popolo intorno al suo glorioso Sovrano, intorno al Duce fondatore dell'Impero e creatore dei nuovi destini della Patria; una concordia viva e veggente di speranze, di certezze e di volontà per il domani affidato alla coscienza unanime della Nazione, all'incrollabile vigore della sua fede, alla sua capacità di affrontare ancora ogni prova e ogni sacrificio, se fosse necessario, per la difesa e per il trionfo dell'Italia fascista. Gran ventura è stata la nostra di aver potuto vedere e vivere tali giornate, non tanto commemorative del memorando avvenimento compiutosi or è un anno, quanto annunziatrici esse stesse di una nuova storia che feconderà quell'avvenimento in una totale rigenerazione spirituale, in un degno potenziamento morale e politico della stirpe italiana. (*Approvazioni*).

Ai prodi che versarono il loro nobile sangue su la terra d'Africa per schiudere all'Italia questa nuova era di grandezza, ai sapienti e valorosi artefici della vittoria della civiltà sulla barbarie, dell'eroico coraggio di Mussolini sulla coalizione delle avare ipocrisie dottrinarie, a tutti gli animosi soldati della guerra che ha vendicato il triste passato e assicurato finalmente alla Patria nostra il rango che le spettava nella gerarchia degli Stati, il Senato rinnova il suo saluto di ammirazione e di riconoscenza, in un medesimo palpito d'amore con l'intera Nazione. (*Vivissimi generali e prolungati applausi*).

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalle famiglie dei defunti senatori Corbino, Grandi e Mango, ho ricevuto le seguenti lettere di ringraziamento per le condoglianze inviate a nome del Senato.

«Eccellenza,

«ho tardato ad esprimere la nostra riconoscenza all'E. V. poichè desideravo ringraziarla di persona, ed ho rinunciato a questo, che ritenevo anche un dovere, solo per il timore di recare disturbo all'E. V. in un momento particolarmente preso dagli impegni dell'altissima carica.

«Quanti hanno assistito alla commemorazione fatta dall'E. V. in Senato ci ha narrato della impressione indimenticabile subita ma, come figli, possiamo aggiungere che solo l'affetto, nella cornice di una elevatezza sublime di contenuto e di

forma, poteva ispirare le parole dell'E. V., solo l'affetto poteva indurre a parlare così accoratamente dell'Uomo buono e generoso.

«Pensi, Eccellenza, quale Padre Egli è stato, e come le parole dell'E. V. hanno destato nel cuore dei figli le risonanze più intime, più care.

«Con riconoscenza e con devozione imperitura mia sorella ed io la preghiamo, Eccellenza, di accogliere i nostri ringraziamenti ed i nostri ossequi.

« Roma, 24 marzo 1937-XV.

« Dev.mo UGO CORBINO ».

« Catanzaro, 5 aprile 1937-XV

« Eccellenza,

« Voglia anzitutto scusare il nostro ritardo, dovuto al fatto che, in seguito ad un'altra disgrazia che ci ha colpiti, in questo momento nessuno della famiglia risiede a Corinaldo, cosicché solo con notevole ritardo ci è stata recapitata la Sua gentile comunicazione.

« Ricordo, e ricorderò sempre per avermelo mio Padre ripetutamente affermato, come Egli si onorasse della stima e dell'amicizia dell'E. V., delle quali egli ha avuto una ultima manifestazione nelle nobili parole con cui la E. V. ha voluto commemorare la sua scomparsa nella seduta del 16 marzo.

« Parole che ci hanno profondamente commosso, e delle quali, anche a nome di mia madre e di mio fratello, tengo a ringraziare nel modo più vivo e deferente la E. V.

« Con questi sentimenti, voglia, Eccellenza, gradire gli ossequi devoti di

« PIERO GRANDI ».

« Napoli, 23 marzo 1937-XV.

« Eccellenza,

« A nome di tutta la mia famiglia sentitamente ringrazio l'on.mo Senato del Regno e personalmente Lei, delle rinnovate espressioni di condoglio rivolteci in occasione della fine del compianto mio Padre, senatore Camillo Mango, e del ricordo di Lui nella tornata del 16 cottente.

« Le sono molto grato altresì dell'invio di una copia del resoconto dell'anzidetta seduta.

« Si voglia compiacere, Eccellenza, di gradire i sensi del mio più profondo e fascistico ossequio.

« Dev.mo GUIDO MANGO ».

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Elenco degli omaggi pervenuti al Senato dal 15 marzo al 5 maggio 1937-XV.

Senatore Antonio Taramelli: *Roma ricostruttrice in Sardegna*. Roma, 1936-XIII.

Michele Federico Sciacca:

G. A. Costanzo: *Antologia di poesie e prose scelte*. Vol. I. *Poesie scelte*. Aquila, 1933.

Riccardo Del Giudice: *I lavoratori del commercio nell'impresa africana*. Rocca San Casciano, 1937 - Anno XV.

Biagio Borriello: *Cenni riassuntivi sull'attività svolta dalla Federazione enti mutui assicurazione infortuni agricoli (24 maggio 1934-31 dicembre 1936)*. Roma, 1937-XV.

Annibale Alberti: *Il Regime fascista e il Parlamento*. Roma, 1936-XV.

Senatore Luigi Messedaglia:

1° *Documento epigrafico veronese inedito del 1326*. Verona, 1936;

2° *Nota premessa alla ristampa della relazione parlamentare di Angelo Messedaglia sul catasto e sulla perequazione fondiaria*. Verona, 1936-XIV.

3° *La dedizione di Verona a Venezia e una bolla d'oro di Michele Steno*. Venezia, 1936;

4° *Parole pronunciate nell'adunanza ordinaria del giorno 8 marzo 1936-XIV, presentando l'opera di Gino Pieri: Girolamo Segato (1792-1836)*. Venezia, 1936-XIV;

5° *Capitoli per il buon governo delli originarii della Comunità di Villafranca, approvati con Decreto dell'Eccellentissimo Senato del dì 11 febbraio, 1750;*

6° *Capitoli per il buon governo della Comunità di Villafranca stabiliti dall'Ill.mo et Eccell.mo Signor Antonio Donadio Capitano di Verona et approvati con decreto dell'Eccell.mo Senato del dì 9 settembre 1751.*

Senatore Pietro Orsi:

1° *Bismarck*. Modena, 1929;

2° *Le paure del finimondo nell'anno 1000*. Torino-Roma, 1891;

3° *Antonio Gallenga*. Roma, 1932;

4° *La questione romana negli anni 1860-61*. Venezia, 1930;

5° *L'armoniosa unità della vita di Cavour*. Venezia, 1925;

6° *La pubblicazione dei carteggi di Cavour*. Venezia, 1926;

7° *Carlo Emanuele I*. Urbino, 1935.

Francesco Paoloni: *Sistema rappresentativo del Fascismo*. Napoli, 1937.

Confederazione Fascista degli Industriali - *Roma: Fascist Era. Year XV*. Roma, 1937-XV.

Senatore Arturo Marescalchi:

1° *La Casa fiorita*. Conferenza. Siena, 1937 - Anno XV;

2° *Lo zolfo nella lotta contro l'oidio o crittogama della vite*. Milano, 1937-XV;

3° *Idee per la propaganda e la difesa del vino*. Milano, 1937.

Guido Stacchini: *Il titano liberato*. Milano, 1936.

Senatore Guido Mazzoni:

1° Una denuncia anonima contro l'edizione delle opere del Parini, curata da Francesco Reina. Firenze, 1937;

2° Preliminari all'opera di David Diringer « L'alfabeto nella storia della civiltà ». Firenze, 1937-XV.

Etelredo Agusson: *Sospensione e revoca del Po-desta*. Roma, 1937.

Senatore Pier Silverio Leicht: *Memorie di Michele Leicht*. Roma, 1935-XIII.

Cesare Chioldi: *La proprietà terriera dell'ospedale maggiore di Milano*. Milano, 1937-XV.

Federazione Nazionale Fascista Panificatori e Affini - Roma:

1° *La conservazione dei cereali (frumenti) nei granai e nei silos. Necessità di una regolamentazione statale*. Roma, 1937;

2° *Delle miscele di differenti varietà di frumenti per ottenere tipi uniformi di farine di pane*. Roma, 1937-XV.

Giovanni Battista Mannucci: *Pienza. Arte e Storia*. Siena, 1937-XV.

Senatore Giuseppe Rota: *Annali della Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale in Roma*. Roma, XIV.

Senatore Enrico Catellani: *Egitto e Gran Bretagna*. Roma, 1937-XV.

Lando Ambrosini: *Fini, organizzazione e sviluppi della radiofonia rurale*. Milano, 1937.

Dumitru Angelescu:

1° N. Jorga: *Les arts mineurs en Roumanie* (Voll. 2). Bucarest, 1934;

2° Georges Detaille: *A travers la Roumanie pittoresque*. Bruxelles, 1935;

3° Georges Oudard: *Portrait de la Roumanie*. Paris, 1935;

4° G. Opreacu: *L'art roumain de 1800 à nos jours*. Malmö (Suede), 1935.

Francesco Dentice D'Accadia: *Discorsi in occasione dello scoprimento del busto di Camillo Finocchiaro-Aprile al Pincio*. Roma, 1936-XIV.

Casa di riposo per musicisti - Milano: *La casa di riposo per musicisti. Fondazione G. Verdi*. Milano, 1937.

Pier Bartolo Romanelli:

1° *Diari di guerra d'un ufficiale austriaco. (Ricordi del Carso)*. Spoleto, 1937-XV;

2° *Sernaglia. La battaglia degli Arditi*. Spoleto, 1937-XV.

Carlo De Alberti:

Gioacchino Volpe: *Fra storia e politica*. Roma, 1924.

Consiglio degli Istituti ospedalieri di Milano: *I benefattori dell'Ospedale maggiore di Milano nel biennio 25 marzo 1937 e i nuovi ritratti, a cura di Salvatore Spinelli*. Milano, 1937-XV.

Pietro Savio: *Statuti comunali di Cassinelle, Cremolino, Grognardo, Molare, Morbello, Morsasco, Visone*. Isola del Liri, 1936.

Marcantonio Caracciolo del Leone: *Impressioni di un italiano durante il conflitto italo-etiopeico (1935-36)*. Roma, 1937.

Ferdinando Gerra: *Salvator Rosa e la sua vita romana dal 1650 al 1672, in un carteggio inedito con G. B. Ricciardi*. Roma, 1937.

Ministero per la stampa e la propaganda: *Report of the Librarian Congress*. 1936.

Filippo Pennavaria: *Il Regime Fascista e le sue basi rappresentative*. Firenze, 1936-XV.

Consiglio di Stato del Canton Ticino: *Scrittori della Svizzera italiana*. Voll. 2. Bellinzona, 1936.

Senatore Carlo Calisse:

1° *Le condizioni della proprietà territoriale studiate sui documenti della provincia romana dei secoli VIII, IX e X*. Roma, 1884;

2° *Il rinnovamento del diritto ecclesiastico in Italia*. Prolusione. Torino, 1893;

3° *Commemorazione del P. Alberto Guglielmotti letta a Civitavecchia il 28 aprile 1895*. Civitavecchia, 1895;

4° *Commemorazione dei caduti alla Sughra in Tolfa il 15 marzo 1899*. Pisa, 1899;

5° *Eine Kleinstadt im Kirchenstaate. Wirtschaftsgeschichtliche Skizze*. Berlin, 1899;

6° *Carità e patria*. Pisa, 1900;

7° *Miniere in terreno beneficiario*. Roma, 1903;

8° *Per la difesa dei monumenti lucchesi*. Lucca, 1905;

9° *Le Confraternite di Misericordia e la tutela governativa*. Memoria. Lucca, 1907;

10° *Sul bilancio dei lavori pubblici*. Discorso alla Camera dei Deputati. Roma, 1913;

11° *Sulle comunicazioni del Governo*. Discorso alla Camera dei Deputati. Roma, 1915;

12° *Sui fatti di Caprarola*. Discorso alla Camera dei Deputati. Roma, 1915;

13° *Sui Congressi di Bruxelles*. Relazione. Roma, 1923;

14° *Il Papa*. Recensione a J. Carrère: *Le Pape*. Roma, 1924;

15° Recensione a: B. Besta, *Legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimosesto*. Vol. I della *Storia del diritto italiano*. Milano, 1926;

16° *Nino Tamassia (1860-1931)*. Modena, 1932;

17° *Influsso del diritto romano e canonico nella evoluzione delle leggi barbariche e specialmente longobarde nel Regno d'Italia*. Roma, 1935.

Department of internal affairs. - New Zealand: *New Zealand literature. Author's week*. 1936.

Senatore Pier Ludovico Occhini: *Un grande italiano del Cinquecento. Francesco Laparelli a Malta*. Arezzo, 1937-XV.

Confederazione fascista dei lavoratori della agricoltura: *La Carta del lavoro e l'agricoltura*. Roma, 21 aprile 1937-XV.

Senatore Giuseppe Broglia: *La Cassa di Risparmio di Torino dall'inizio della Rivoluzione fascista alla fondazione dell'Impero*. Torino, 1937 - Anno XV.

Bonaventura Caloro: *Il problema danubiano*. Roma, 1937-XV.

Gino Bandini: *Roma nel 1860*. Roma, 1937-XV.

Confederazione fascista degli industriali — Roma:
Senatore G. Volpi di Misurata: *Lo sviluppo economico dell'Italia*. Conferenza. Roma, 1937-XV.
Accademia di agricoltura scienze lettere di Verona:

Anton Maria Lorgna: *Memorie nel 2^o Centenario della nascita*. Verona, 1937-XV.

Conferimento del titolo e delle funzioni di Ministro al Segretario del Partito Nazionale Fascista.

PRESIDENTE. Do lettura di un messaggio del Capo del Governo con il quale si comunica al Senato che sono stati conferiti al Segretario del Partito Nazionale Fascista anche il titolo e le funzioni di Ministro Segretario di Stato.

(*Vivissimi applausi*).

« Roma, addì 30 aprile 1937-XV.

« Con Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 4, sono stati conferiti al Segretario del Partito Nazionale Fascista anche il titolo e le funzioni di Ministro Segretario di Stato.

« In relazione a tale disposizione, l'onorevole Achille Starace, deputato al Parlamento, nominato Segretario del Partito Nazionale Fascista con Regio decreto 7 dicembre 1931-X, ha assunto il titolo e le funzioni di Ministro Segretario di Stato.

« Il Capo del Governo

« MUSSOLINI ».

Attribuzione della qualifica di Ministro per l'Africa Italiana.

PRESIDENTE. Comunico inoltre che S. E. il Capo del Governo ha inviato il seguente messaggio riguardante il cambiamento della denominazione del Ministero delle colonie in quello di Ministero dell'Africa Italiana.

« Roma, addì 20 aprile 1937-XV.

« Informo P. E. V. che, in dipendenza del cambiamento della denominazione del Ministero delle colonie in quella di Ministero dell'Africa Italiana, con decreto del 15 corrente mese S. M. il Re d'Italia Imperatore d'Etiopia ha attribuito, su mia proposta, all'onorevole prof. dott. Alessandro Lessona, deputato al Parlamento, già Ministro Segretario di Stato per le colonie, la qualifica di Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana.

« Il Capo del Governo

« MUSSOLINI ».

Registrazioni con riserva.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Corte dei conti ha trasmesso il seguente elenco di registrazioni con riserva:

« Roma, 20 aprile 1937-XV.

« In osservanza dell'articolo 26 del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di aprile 1937-XV.

« Il Presidente

« GASPERINI ».

Trasmissione di relazione per la modifica delle leggi sul lotto.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Commissione parlamentare per la revisione delle leggi finanziarie, ha trasmesso la relazione sullo schema di provvedimento per la modificazione delle leggi sul Lotto.

Comunicazione di decreti in materia doganale.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il messaggio col quale il Ministro delle finanze comunica due decreti del Capo del Governo riflettenti modificazioni ed aggiunte alle tariffe doganali:

« Roma, 2 maggio 1937-XV.

« Ho il pregio di trasmettere a codesta onorevole Presidenza copia dei seguenti decreti del Capo del Governo emanati in virtù della facoltà concessa con l'articolo 2 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747:

« Decreto del Capo del Governo 9 aprile 1937-XV, concernente modificazioni al trattamento doganale dei semi e dell'olio di ricino, e di quelli dei solforicinati di ammonio, di potassio e di sodio.

« Decreto del Capo del Governo 15 aprile 1937-XV, concernente la franchigia doganale per un determinato contingente di alcuni concimi azotati.

« Il Ministro

« P. DI REVEL ».

Nomina di Commissari.

PRESIDENTE. Partecipo al Senato che, in conformità al mandato conferitomi dall'Assemblea

nella seduta del 30 aprile 1934-XII, ho chiamato gli onorevoli senatori Gino Gasperini e Dino Perrone-Compagni a fare parte della Commissione per il giudizio dell'Alta corte di Giustizia, di cui all'articolo 27 del Regolamento del Senato, e l'onorevole senatore Todaro a far parte della Commissione per l'esame dei disegni di conversione in legge dei decreti-legge.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di dare lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni pervenute alla Presidenza durante l'intervallo dei lavori.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1606, recante disposizioni complementari al Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (1653).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2382, che proroga alcune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia aeronautica (1654).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2455, concernente l'istituzione di una zona industriale nel territorio del comune di Ferrara (1655).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, che approva l'ordinamento della Regia aeronautica (1656).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 209, contenente modificazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, relativo alle sovvenzioni per la gestione delle stagioni liriche e delle compagnie drammatiche, nonché di società o enti di concerti e di complessi operettistici e di riviste (1657).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 252, col quale vengono attribuiti al Ministro dell'educazione nazionale speciali poteri per la ricostruzione dell'« Ara Pacis Augustae » (1658).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 297, concernente il trattamento economico del personale locale addetto alle Scuole italiane all'estero (1659).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 359, riguardante la determinazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria per i trasferimenti di

immobili al Comune di Trento per l'attuazione dei lavori di risanamento del quartiere del « Sass » in detta città (1660).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 373, riguardante la proroga del termine di attuazione del piano di risanamento della zona Astagno in Ancona e l'esenzione venticinquennale dalle imposte e sovrimeposte sui nuovi fabbricati della zona stessa (1661).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 219, che autorizza la spesa di lire 109.000.000, a pagamento non differito, per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie urgenti nel Tevere e per la costruzione di un aereo-idroscalo in località La Magliana in Roma (1662).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 290, recante provvedimenti a favore della Società di navigazione « Nazario Sauro » per l'esercizio di navi-scuola (1663).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1937-XV, n. 266, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1936-37 (1664).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2136, recante proroga del termine stabilito per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato (1665).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 236, concernente la disciplina della coltivazione della pianta del ricino (1666).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 235, contenente norme integrative per il funzionamento dei Consigli provinciali dell'economia corporativa (1667).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 234, riguardante l'integrazione dell'esercizio della funzione consultiva delle Corporazioni (1668).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 245, riguardante modificazioni alla legge 14 giugno 1934-XII, n. 1015, relativa alla istituzione della Cassa Ufficiali della Regia marina (1669).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 317, riguardante modificazione all'articolo 4 del Regio decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1413, relativo alla costituzione del Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari, con sede in Roma (1670).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 289, col quale è stato approvato l'atto aggiuntivo stipulato il 22 dicembre 1936-XV col Consorzio Val Degano per la modificazione dei patti di concessione della ferrovia Villasantina-Comeglians (1671).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 301, che reca modifica-

zione all'articolo 5 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato (1672).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 225, recante autorizzazione di spesa per la ricostruzione dell'edificio a sede della Scuola Magistrale di Catanzaro (1673).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 291, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Francia, il 31 dicembre 1936, per la proroga del « Modus Vivendi » e degli altri Accordi commerciali italo-francesi dell'11 agosto 1936 (1674).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 288, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Svezia il 1° dicembre 1936 (1675).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1937-XV, n. 366, con il quale è stato approvato il piano regolatore edilizio della zona del centro della città di Gallarate e sono state dettate norme per la sua attuazione (1676).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 360, recante proroga del termine della durata in carica del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente autonomo « Volturmo » in Napoli (1677).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 452, che apporta modificazione al ruolo transitorio della Corte dei conti per la Sezione giurisdizionale delle pensioni di guerra (1678).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 210, recante norme dirette ad agevolare i finanziamenti occorrenti agli assuntori di forniture e di lavori che interessano la difesa nazionale nonchè agli assuntori di opere pubbliche in Africa Orientale Italiana (1679).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 438, riguardante la sistemazione di edifici ai valichi alpini di frontiera (1680).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1937-XV, n. 385, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1936-37 (1681).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1937-XV, n. 466, concernente la concessione di contributi per incoraggiare la coltivazione del cotone in Provincia di Foggia (1682).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 271, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Germania il 10 dicembre 1936-XV (1683).

Conversione in legge del Regio decreto-legge

18 febbraio 1937-XV, n. 338, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale, stipulati in Roma, fra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 1° gennaio 1937-XV (1684).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 287, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Turchia, il 29 dicembre 1936-XV (1685).

Dal Ministro di grazia e giustizia:

Aumento degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati, ai procuratori, agli esercenti il patrocinio legale ed ai notai (1647).

Dal Ministro dell'interno:

Norme provvisorie per l'ammissione alle Scuole-Convitto professionali per infermiere ed alle Scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici (1648).

Dal Ministro della guerra:

Modificazione dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, riguardante provvedimenti per la Croce Rossa Italiana (1649).

Obbligatorietà della frequenza dei corsi preliminari allievi ufficiali di complemento per studenti universitari (1650).

Dal Ministro delle finanze:

Modificazione dell'articolo 16 della legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi 21 gennaio 1929-VII, n. 67 (1651).

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1686).

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1687).

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1688).

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1689).

Dal Ministro dei lavori pubblici:

Cartelli pubblicitari lungo le strade pubbliche e le autostrade (1652).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanza:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 219, che autorizza la spesa di lire 109.000.000, a pagamento non differito, per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie urgenti nel Tevere e per la costruzione di un aero-idroscalo in località La Magliana in

Roma (1662). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. — Rel. REGGIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370, concernente norme per agevolare il finanziamento delle Opere di bonifica (1635). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. — Rel. MARESCALCHI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1937-XV, n. 466, concernente la concessione di contributi per incoraggiare la coltivazione del cotone in provincia di Foggia (1682). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. — Rel. MARESCALCHI.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1553). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. — Rel. MOSCONI.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1686). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. — Relatore CONTI.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1687). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. — Rel. GIURIA.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1688). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. — Rel. GIUSEPPE ROTA.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1689). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. — Relatore PICCIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 225, recante autorizzazione di spesa per la ricostruzione dell'edificio a sede della Scuola Magistrale di Catanzaro (1673). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. — Relatore BACCELLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 210, recante norme dirette ad agevolare i finanziamenti occorrenti agli assuntori di forniture e di lavori che interessano la difesa nazionale nonché agli assuntori di opere pubbliche in Africa Orientale Italiana (1679). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. — Rel. ROMEI LONGHENA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1879, concernente la sospensione temporanea dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231, riguardanti l'elevamento dei minimi imponibili e le relative detrazioni agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile (1478). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. — Rel. SCIALOJA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina

della funzione creditizia (1236). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. — Rel. BROGLIA.

Dalla Commissione per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2302, contenente norme per l'applicazione e la riscossione dei contributi obbligatori a favore degli Enti provinciali per il turismo (1548). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. — Rel. ANTONA TRAVERSI.

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, numero 2470, concernente l'istituzione del « Sabato Teatrale » (1627). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. — Rel. ANTONA TRAVERSI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2467, che conferisce un diritto di preferenza nella concessione delle terre dell'Africa Orientale Italiana a coloro che hanno ivi partecipato alle operazioni militari in qualità di combattenti (1623). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. — Rel. MONTEFINALE.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 102, contenente disposizioni concernenti il divieto di arruolamento di volontari per la Spagna (1631). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. — Rel. GUALTIERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, riflettente l'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale (1620). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. — Rel. BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2175, riflettente temporanee modificazioni all'ordinamento del personale del ruolo di Governo dell'Amministrazione coloniale (1621). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. — Rel. BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2331, riflettente la costituzione dell'« Azienda Miniere Africa Orientale » (A. M. A. O.) (1622). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. — Rel. BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 82, recante agevolazioni a favore dell'Ente di Rinascita Agraria per le Tre Venezie (1629). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. — Rel. TOLOMEI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 197, concernente modificazione al Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 87, relativo all'autorizzazione al Ministro per le finanze a vendere la parte demaniale dell'ex convento del Gesù in Roma al Collegio di San Francesco Saverio per le missioni estere (1630). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. — Relatore MONTRESOR.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 244, contenente norme per la disciplina dei prezzi degli alberghi, pensioni e locande per gli anni 1937-38 e del servizio

dei buoni d'albergo (1640). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. FELICI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 251, che reca norme per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali della Milizia portuaria che si trovano in servizio nei porti dell'Africa Orientale Italiana (1646). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore GUALTIERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2172, concernente le nomine ad ufficiale della Regia aeronautica per merito di guerra in occasione di operazioni importanti nelle Colonie (1580). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. FOSCHINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2323, riguardante l'ordinamento delle forze aeree della Libia (1581). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore FOSCHINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 147, concernente autorizzazione all'I. N. C. I. S. per nuove costruzioni di case per impiegati dello Stato (1585). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. MAZZOCOLO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2394, concernente la integrazione della procedura contenziosa in materia di tributi locali (1586). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. GUADAGNINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2294, concernente il miglioramento ed ampliamento della rete radiofonica nazionale (1550). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. FOSCHINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2252, recante modificazioni alle tabelle organiche del personale di 2^a e 3^a categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e istituzione di un ruolo speciale tecnico per il personale delle stazioni radiotelegrafiche (1551). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. FOSCHINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2257, recante l'iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato dei dipendenti dal Gran Magistero dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia (1552). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. MAZZOCOLO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2256, concernente il trattamento economico del personale addetto alle scuole all'estero, dipendente dal Ministero degli affari esteri (1544). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. DE MICHELIS.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2160, riguardante la proroga del termine stabilito dall'articolo 100 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di av-

vocato e di procuratore (1545). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. COGLIOLO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2151, che modifica il Regio decreto-legge 2 ottobre 1931-IX, n. 1237, che ha istituito l'Ente Nazionale Risi (1574). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore FELICI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2438, riguardante il conferimento temporaneo al Presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale dei poteri e delle attribuzioni già affidate al direttore generale dell'Istituto medesimo (1575). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore DE MICHELIS.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2454, riguardante l'integrazione e modificazione del Regio decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1378, contenente norme di condominio riguardanti Cooperative edilizie a contributo statale e mutuo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (1577). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. MAZZOCOLO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2217, contenente norme per la tutela della denominazione di « zafferano » (1599). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. GUADAGNINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 56, contenente norme relative alla costituzione del Consiglio di amministrazione e alla nomina del presidente della Regia Azienda Monopolio Banane (R. A. M. B.) (1602). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore VALAGUSSA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o ottobre 1936-XIV, n. 2357, relativo alla soppressione della Camera di commercio coloniale italiana e all'attribuzione all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero (I. C. E.) delle funzioni riguardanti i rapporti economici fra le Colonie ed i Paesi esteri (1603). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. DE MICHELIS.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 163, che disciplina le rivalutazioni per conguaglio monetario degli enti patrimoniali delle società commerciali (1604). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore COGLIOLO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2244, che detta norme per l'esecuzione del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 886, portante provvedimenti concernenti l'energia elettrica (1616). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. COZZA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 41, contenente norme per la definizione delle questioni finanziarie derivanti dall'applicazione dei trattati di pace e dalla liquidazione dei danni di guerra (1617). — (Appro-

vato dalla Camera dei Deputati). — Rel. DE MICHELIS.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato (1618). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. MAZZOCOLO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2406, che stabilisce gli organici degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina (1619). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. BURZAGLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2469, contenente modificazioni alla legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande (1626). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. FELICI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 209, contenente modificazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, relativo alle sovvenzioni per la gestione delle stagioni liriche e delle compagnie drammatiche, nonché di società o enti di concerti e di complessi operettistici e di riviste (1657). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. ANTONA TRAVERSI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2136, recante proroga del termine stabilito per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato (1665). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. FACCHINETTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 245, riguardante modificazioni alla legge 14 giugno 1934-XII, n. 1015, relativa alla istituzione della Cassa Ufficiali della Regia marina (1669). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. BURZAGLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 162, concernente la revisione della Convenzione 31 luglio 1923-I, approvata con decreto ministeriale 10 novembre 1923-II, per la concessione in esercizio alla Società Abruzzese Miniere Asfalto (S. A. M. A.) delle miniere erariali asfaltifere di San Valentino in territorio di Pescara (1624). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2455, concernente l'istituzione di una zona industriale nel territorio del Comune di Ferrara (1655). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. COZZA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 289, col quale è stato approvato l'atto aggiuntivo stipulato il 22 dicembre 1936-XV col Consorzio Val Degano per la modificazione dei patti di concessione della ferrovia Villasantina-Comeglians (1671). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. COZZA.

Dalla Commissione per l'esame delle tariffe doganali e dei trattati di commercio:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 291, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Francia, il 31 dicembre 1936, per la proroga del *Modus Vivendi* e degli altri Accordi commerciali italo-francesi dell'11 agosto 1936 (1674). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. LUCIOLLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 288, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Svezia il 1° dicembre 1936 (1675). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. MAJONI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 271, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Germania il 10 dicembre 1936-XV (1683). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. LUCIOLLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 338, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale, stipulati in Roma, fra l'Italia e i Paesi Bassi, il 1° gennaio 1937-XV (1684). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. MANZONI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 287, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Turchia, il 29 dicembre 1936-XV (1685). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. LUCIOLLI.

Commemorazione dei senatori Zippel, Miliani, Supino, Cesareo e del Sottosegretario di Stato per la bonifica integrale Canelli.

PRESIDENTE. Vittorio **Zippel**, Giovanni Battista **Miliani**, Davide **Supino**, Giovanni Alfredo **Cesareo**: quattro nomi che erano vanto della nostra Assemblea; quattro figure di uomini che in campi diversi hanno lasciato impronte profonde del loro valore.

Eroica e profetica passione di italianità era stata la virtù somma del trentino **Zippel**, uno dei più generosi, intrepidi e chiaroveggenti propugnatori e capi dell'irredentismo nella sua terra. Dal padre aveva ereditato una casa editrice che era stata e, con lui, continuò ad essere in Trento un attivo focolare di fede patriottica: basti dire che essa pubblicava, fra l'altro, il glorioso *Archivio per l'Alto Adige* di Ettore Tolomei. Entrato nel 1898 a far parte dell'amministrazione cittadina, prima come consigliere comunale, poi come assessore e vicepodestà, infine come podestà, contribuì efficacemente a fare del Comune il più

forte baluardo per la difesa del carattere nazionale e dei destini italiani di Trento, in continua tenace lotta con le autorità rappresentative dell'oppressione straniera. Destituito dall'ufficio di podestà alla vigilia della dichiarazione di guerra, e internato ad Haslach nell'Austria Inferiore, era stato processato nell'aprile 1916 sotto l'accusa di alto tradimento e condannato ad otto anni di carcere, sopportando la durezza della pena con ammirabile coraggio; finchè, nel luglio 1917, compreso nell'amnistia concessa dall'Imperatore Carlo a tutti i condannati politici della Monarchia asburgica, era stato nuovamente internato ad Ottenheim sul Danubio.

Vittorio Zippel era potuto rientrare a Trento soltanto il 20 novembre 1918, richiamato dal Governatore Militare generale Pecori Giraldi, per riprendere il suo posto alla direzione del comune nella città redenta: posto che egli aveva serbato, in mezzo alla venerazione affettuosa di tutti i conterranei, sino a quando la grave età e le forze declinanti glielo avevano consentito.

Vittorio Zippel era stato nominato senatore nel 1919, per il titolo delle sue altissime benemeritenze verso la Patria.

La più singolare, brillante e insieme solida versatilità caratterizzava l'alacre infaticabile tempra di Giovanni Battista **Miliani**. Il nome di lui resta legato alla fama internazionale di una delle più floride e interessanti industrie dell'Italia centrale: le cartiere di Fabriano, da lui ricondotte alle antiche fortune con un illuminato fervore di iniziative e di ardimenti, che era alimentato, oltre che da una eccezionale competenza tecnica, dall'amore per la città natale e per le sue tradizioni. Quell'importantissima opera dell'industriale si accompagnava e armonizzava felicemente alla vocazione ardente dell'uomo dei campi, che sapeva come il valore umano e nazionale dell'agricoltura non possa essere considerato secondo ad alcun altro nell'ordine produttivo.

Dall'esempio offerto personalmente col promuovere nelle sue terre ogni sorta di innovazioni e migliorie, dalla collaborazione preziosa data alle maggiori istituzioni agrarie della sua provincia e del Regno, alla illustrazione sempre precisa e avveduta dei nostri vitali problemi terrieri, compiuta durante la sua lunga appartenenza alla Camera dei Deputati, alla onesta, appassionata e intelligente opera da lui svolta per due anni come Ministro dell'Agricoltura nella difficoltosissima situazione creata dalla grande guerra, alla difesa costante degli interessi generali della nostra produzione agricola e soprattutto del nostro patrimonio forestale, per la quale egli autorevolmente e utilmente intervenne tante volte anche nelle discussioni del Senato con quel giovanile entusiasmo che fu sino all'ultimo come la luce e il calore delle sue convinzioni, Giovanni Battista Miliani, fascista schiettissimo, meriterà di essere ricordato e

onorato come uno di coloro che più fecero, fin da tempi di negligenza e di oblio, per il progresso e per il prestigio dell'agricoltura italiana, e che perciò si associarono poi con più pronto e sincero consenso alla organica restaurazione delle sorti di essa, attuata poderosamente dalla mente e dalla volontà di Mussolini.

Giurista insigne, Davide **Supino** aveva tenuto dal 1878 la cattedra di diritto commerciale nella sua Pisa, fino al raggiungimento dei limiti di età. Egli eccelleva per una compiuta informazione in ogni settore delle discipline economiche; aveva partecipato con la sua rara dottrina ai lavori della Commissione per la formazione del nuovo Codice di commercio; ed era stato chiamato a cooperare alla redazione del Codice svizzero delle obbligazioni. Tra affidato il suo nome a pubblicazioni molto ragguardevoli e apprezzate, fra le quali basterà rammentare le *Istituzioni di diritto commerciale*, il *Commento alla Carta di commercio* e il *Trattato sulle operazioni di borsa*.

Davide Supino apparteneva al Senato dal 6 ottobre 1919.

Messinese di nascita, Giovanni Alfredo **Cesareo** rispecchiava nell'indole passionale, nell'ingegno esuberante e luminoso le virtù migliori della gente di Sicilia. Scrittore multiforme e fecondo, battagliero giornalista in gioventù, drammaturgo, lirico, storico, filologo, aveva conquistato presto il favore del pubblico e il rispetto della critica. Chiamato nel 1893 a professare letteratura italiana nell'Università di Palermo, aveva esercitato per più di quarant'anni il suo alto e fruttuoso magistero, con genialità eguagliata soltanto dalla amplissima e severa erudizione.

Nella lirica italiana del periodo successivo al Carducci, il Cesareo ha un posto suo, per il vigore di una sua personalità, che in uno sforzo incessante di affinamento e di approfondimento aveva trovato la propria espressione più significativa e più felice nel ciclo conclusivo della vita e dell'esperienza artistica di lui, quando si sarebbe potuto credere che la capacità creativa fosse ormai esaurita. Fra i *Poemi dell'Ombra*, come fra i *Colloqui con Dio*, sono canti dei quali l'eco durerà a lungo nel ciclo della nostra poesia. Non meno notevoli devono giudicarsi, per l'originalità del pensiero critico e l'acume della ricerca, gli studi di storia letteraria e di estetica: fra essi, *La poesia siciliana sotto gli Scerri* resta come una monografia fondamentale per la conoscenza degli albori della letteratura volgare in Italia.

Patriota nobilissimo, apostolo eloquente delle idealità nazionali, Giovanni Alfredo Cesareo aveva dato al Fascismo il suo nome illustre e la sua fede fiammeggiante nel momento della lotta più violenta e pericolosa. Era senatore dal 18 settembre 1924.

A lui, come agli altri indimenticabili colleghi

che ci sono stati tolti, si volgono reverenti il nostro ricordo e il nostro rimpianto.

E sia rievocata qui anche la preclara figura di Gabriele **Cannelli**, Sottosegretario di Stato per la bonifica integrale, che tante simpatie aveva raccolte intorno a sè in quest'aula con la sua silenziosa e meditata opera di governo, da lui proseguita fervidamente sino all'estremo giorno della ancor giovine vita. Mente sagace, natura fiera e leale facevano di lui uno dei migliori figli di Puglia. Al lutto che, con la sua scomparsa, ha colpito il Governo fascista, anche il Senato si inchina con vivo cordoglio.

SOLMI, ministro di grazia e giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLMI, ministro di grazia e giustizia. Il Governo si associa alle nobilissime e commosse parole pronunciate dal Presidente di questa Assemblea in memoria degli Illustri Scomparsi.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2142, concernente modificazioni alle disposizioni legislative per la denuncia ed il versamento delle tasse erariali applicate ai trasporti effettuati sulle linee concesse alla industria privata » (N. 1517). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2142, concernente modificazioni alle disposizioni legislative per la denuncia ed il versamento delle tasse erariali applicate ai trasporti effettuati sulle linee concesse alla industria privata ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2142, recante modificazioni alle disposizioni legislative per la denuncia ed il versamento delle tasse erariali applicate ai trasporti effettuati sulle linee concesse all'industria privata.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2168, concernente agevolazioni in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli » (N. 1534). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2168, concernente agevolazioni in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2168, concernente agevolazioni in materia di tassa di circolazione sugli autoveicoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conti consuntivi dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi, per gli esercizi finanziari 1931-32, 1932-33 e 1933-34 » (N. 1538). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conti consuntivi dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi, per gli esercizi finanziari 1931-32, 1932-1933 e 1933-34 ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario, legge lo stampato n. 1538.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

ESERCIZIO 1931-32.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo del-

l'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario medesimo, in L. 1.090.072.104,78 delle quali furono riscosse . . . » 973.458.252,88

e rimasero da riscuotere . . . L. 116.613.851,90

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 1.090.072.104,78 delle quali furono pagate . . . » 782.957.849,78

e rimasero da pagare . . . L. 307.114.255 —

(Approvato).

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1930-31, restano determinate, in L. 115.501.148,38 delle quali furono riscosse . . . » 68.244.766,13

e rimasero da riscuotere . . . L. 47.256.382,25

(Approvato).

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate, in L. 384.875.512,11 delle quali furono pagate . . . » 276.943.854,61

e rimasero da pagare . . . L. 107.931.657,50

(Approvato).

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1931-32 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1931-32 (art. 1) . . . L. 116.613.851,90

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3) . . . » 47.256.382,25

Resti attivi al 30 giugno 1932 L. 163.870.234,15

(Approvato).

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1931-32 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1931-32 (art. 2) . . . L. 307.114.255 —

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) . . . » 107.931.657,50

Resti passivi al 30 giugno 1932 L. 415.045.912,50

(Approvato).

ESERCIZIO 1932-33.

Art. 7.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario medesimo, in L. 1.027.318.367,65 delle quali furono riscosse . . . » 948.561.463,93

e rimasero da riscuotere . . . L. 78.756.903,72

(Approvato).

Art. 8.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 1.027.318.367,65 delle quali furono pagate . . . » 797.986.520,07

e rimasero da pagare . . . L. 229.331.847,58

(Approvato).

Art. 9.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate, in L. 163.870.234,15 delle quali furono riscosse . . . » 112.996.842,04

e rimasero da riscuotere . . . L. 50.873.392,11

(Approvato).

Art. 10.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1931-32 re-

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1937

stano determinate, in L. 415.045.912,50
 delle quali furono pagate . . . » 337.373.913,76
 e rimasero da pagare L. 77.671.998,74
 (Approvato).

Art. 11.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1932-33 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1932-33 (art. 7) L. 78.756.903,72

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 9) » 50.873.392,11

Resti attivi al 30 giugno 1933 . L. 129.630.295,83
 (Approvato).

Art. 12.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1932-33 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1932-33 (art. 8) L. 229.331.847,58

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 10) » 77.671.998,74

Resti passivi al 30 giugno 1933 L. 307.003.846,32
 (Approvato).

ESERCIZIO 1933-34.

Art. 13.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario medesimo, in . L. 1.060.345.727,31
 delle quali furono riscosse . . » 945.930.346,38
 e rimasero da riscuotere . . . L. 114.415.380,93
 (Approvato).

Art. 14.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Ammini-

strazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 1.060.345.727,31
 delle quali furono pagate . . . » 818.502.275,05
 e rimasero da pagare L. 241.843.452,26
 (Approvato).

Art. 15.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate, in . L. 129.630.295,83
 delle quali furono riscosse . . . » 118.378.119,13

e rimasero da riscuotere . . . L. 11.252.176,70
 (Approvato).

Art. 16.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate, in L. 307.003.846,32
 delle quali furono pagate . . . » 232.449.002,64

e rimasero da pagare L. 74.554.843,68
 (Approvato).

Art. 17.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1933-34 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1933-34 (art. 13) L. 114.415.380,93

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 15) » 11.252.176,70

Resti attivi al 30 giugno 1934 L. 125.667.557,63
 (Approvato).

Art. 18.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1933-34 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1933-34 (art. 14) L. 241.843.452,26

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 16) » 74.554.843,68

Resti passivi al 30 giugno 1934 L. 316.398.295,94
 (Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conti consuntivi dell'Azienda autonoma per i servizi telefonici di Stato per gli esercizi finanziari 1931-32; 1932-33 e 1933-34 » (N. 1539). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conti consuntivi dell'Azienda autonoma per i servizi telefonici di Stato per gli esercizi finanziari 1931-32; 1932-33 e 1933-34 ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario, legge lo stampato n. 1539.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

ESERCIZIO 1931-32.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio medesimo, in L. 145.406.777,70
delle quali furono riscosse . . . » 82.173.060,17

e rimasero da riscuotere L. 63.233.717,53
(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 145.406.777,70
delle quali furono pagate . . . » 23.153.885,23

e rimasero da pagare L. 122.252.892,47
(Approvato).

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate in L. 121.134.806,90
delle quali furono riscosse . . . » 41.994.924,01

e rimasero da riscuotere L. 79.139.882,89
(Approvato).

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate in L. 210.286.326,54
delle quali furono pagate . . . » 134.040.415,47

e rimasero da pagare L. 76.245.911,07
(Approvato).

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1931-32 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria dell'esercizio 1931-32 (art. 1) L. 63.233.717,53

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3) » 79.139.882,89

Resti attivi al 30 giugno 1932 L. 142.373.600,42
(Approvato).

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1931-1932 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1931-1932 (art. 2) L. 122.252.892,47

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) » 76.245.911,07

Resti passivi al 30 giugno 1932 L. 198.498.803,54
(Approvato).

ESERCIZIO 1932-33.

Art. 7.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio medesimo, in L. 158.933.826,84
delle quali furono riscosse . . . » 85.471.055,49

e rimasero da riscuotere L. 73.462.771,35
(Approvato).

Art. 8.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 158.933.826,84 delle quali furono pagate » 33.383.958,16
e rimasero da pagare L. 125.549.868,68
(Approvato).

Art. 9.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate in . . L. 142.373.600,42 delle quali furono riscosse . . . » 112.399.038,87
e rimasero da riscuotere L. 29.974.561,55
(Approvato).

Art. 10.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate in L. 198.498.803,54 delle quali furono pagate » 140.504.501,92
e rimasero da pagare L. 57.994.301,62
(Approvato).

Art. 11.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1932-33 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria dell'esercizio 1932-33 (art. 7) L. 73.462.771,35

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 9) » 29.974.561,55

Resti attivi al 30 giugno 1933 L. 103.437.332,90
(Approvato).

Art. 12.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1932-33 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1932-1933 (art. 8) L. 125.549.868,68

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 10) » 57.994.301,62

Resti passivi al 30 giugno 1933 L. 183.544.170,30
(Approvato).

ESERCIZIO 1933-34.

Art. 13.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio medesimo, in L. 172.014.818,58 delle quali furono riscosse . . . » 86.338.258,58
e rimasero da riscuotere L. 85.676.560—
(Approvato).

Art. 14.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 172.014.818,58 delle quali furono pagate » 75.769.606,34
e rimasero da pagare L. 96.245.212,24
(Approvato).

Art. 15.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate in . . L. 103.437.332,90 delle quali furono riscosse . . . » 98.496.402,60
e rimasero da riscuotere L. 4.940.930,30
(Approvato).

Art. 16.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate in L. 183.544.170,30 delle quali furono pagate » 135.011.618,72
e rimasero da pagare L. 48.532.551,58
(Approvato).

Art. 17.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1933-34 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria del-

l'esercizio 1933-34 (art. 13) L. 85.676.560 —
Somme rimaste da riscuotere
sui residui degli esercizi prece-
denti (art. 15) » 4.940.930,30

Resti attivi al 30 giugno 1934 L. 90.617.490,30
(Approvato).

Art. 18.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1933-1934 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sul-
le spese accertate per la compe-
tenza propria dell'esercizio 1933-
1934 (art. 14) L. 96.245.212,24

Somme rimaste da pagare sui
residui degli esercizi precedenti
(art. 16) » 48.532.551,58

Resti passivi al 30 giugno 1934 L. 114.777.763,82
(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scru-
tinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Conti con-
suntivi dell'Amministrazione autonoma delle
Ferrovie dello Stato, per gli esercizi finanziari
1931-32; 1932-33 e 1933-34 » (N. 1540). — (Ap-
provato dalla Camera dei Deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione sul disegno di legge: « Conti consuntivi
dell'Amministrazione autonoma delle Ferrovie
dello Stato per gli esercizi finanziari 1931-32;
1932-33 e 1933-34 ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di
darne lettura.

**BISCARETTI GUIDO, segretario, legge lo stam-
pato n. 1540.**

PRESIDENTE. È aperta la discussione gene-
rale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo
di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discus-
sione degli articoli che rileggo:

ESERCIZIO 1931-32.

Art. 1.

Le entrate ordinarie o straor-
dinarie del bilancio dell'Ammi-
nistrazione delle ferrovie dello
Stato, comprese quelle delle ge-
stioni speciali ed autonome,
accertate nell'esercizio finanzia-
rio 1931-32 per la competenza
propria dell'esercizio medesimo,
sono stabilite, come risulta dal

conto consuntivo dell'Ammini-
strazione stessa, allegato al ren-
diconto del Ministero delle co-
municazioni per l'esercizio me-
desimo, in L. 9.777.729.625,22
delle quali furono riscosse . . » 8.528.810.309,54

e rimasero da riscuotere . . . L. 1.248.919.315,68
(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordi-
narie del bilancio dell'Ammini-
strazione predetta, accertate nel-
l'esercizio finanziario 1931-32 per
la competenza propria dell'eser-
cizio medesimo, sono stabilite in L. 9.777.729.625,22
delle quali furono pagate . . . » 8.382.771.715,76

e rimasero da pagare L. 1.394.957.909,46
(Approvato).

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuo-
terò alla chiusura dell'esercizio
1930-31, restano determinate in L. 2.537.358.935,06
delle quali furono riscosse . . » 1.528.859.969,14

e rimasero da riscuotere . . . L. 1.008.498.965,92
(Approvato).

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare
alla chiusura dell'esercizio 1930-
1931, restano determinate in . . L. 2.251.388.155,62
delle quali furono pagate . . . » 1.538.031.530,80

e rimasero da pagare L. 713.356.624,82
(Approvato).

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1931-32
sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimasto da riscuo-
terò sulle entrate accertate per
la competenza propria dell'eser-
cizio 1931-32 (art. 1) L. 1.248.919.315,68

Somme rimasto da riscuo-
terò sui residui degli esercizi
precedenti (art. 3) » 1.008.498.965,92

Resti attivi al 30 giugno
1932 L. 2.257.418.281,60

(Approvato).

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1931-1932 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1931-32 (art. 2) L. 1.394.957.909,46

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) » 713.356.624,82

Resti passivi al 30 giugno 1932 L. 2.108.314.534,28

(Approvato).

ESERCIZIO 1932-33.

Art. 7.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio medesimo, in L. 10.099.786.556,31
delle quali furono riscosse . . . » 8.517.771.421,86

e rimasero da riscuotere . . . L. 1.582.015.134,45
(Approvato).

Art. 8.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 10.099.786.556,31
delle quali furono pagate . . . » 7.934.056.959,55

e rimasero da pagare . . . L. 2.165.729.596,76
(Approvato).

Art. 9.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1931-32, restano determinate in L. 2.257.418.281,60
delle quali furono riscosse . . . » 1.234.004.145,59

e rimasero da riscuotere . . . L. 1.023.414.136,01
(Approvato).

Art. 10.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1931-1932, restano determinate in . . L. 2.108.314.534,28
delle quali furono pagate . . . » 1.227.122.783,90

e rimasero da pagare . . . L. 881.191.750,38
(Approvato).

Art. 11.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1932-33 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1932-33 (art. 7) L. 1.582.015.134,45

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 9) » 1.023.414.136,01

Resti attivi al 30 giugno 1933 L. 2.605.429.270,46
(Approvato).

Art. 12.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1932-1933 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1932-33 (art. 8) L. 2.165.729.596,76

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 10) » 881.191.750,38

Resti passivi al 30 giugno 1933 L. 3.046.921.347,14
(Approvato).

ESERCIZIO 1933-34.

Art. 13.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio medesimo, in L. 10.397.722.284,09
delle quali furono riscosse . . . » 9.216.721.706,22

e rimasero da riscuotere . . . L. 1.181.000.577,87
(Approvato).

Art. 14.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 10.397.722.284,69
 delle quali furono pagate . . . » 8.279.336.058,54
 e rimasero da pagare L. 2.118.386.225,55
 (Approvato).

Art. 15.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33, restano determinate in L. 2.605.429.270,46
 delle quali furono riscosse . . » 1.342.611.667,45
 e rimasero da riscuotere . . . L. 1.262.817.603,01
 (Approvato).

Art. 16.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-1933, restano determinate in . . L. 3.046.921.347,14
 delle quali furono pagate . . . » 1.848.600.121,37
 e rimasero da pagare L. 1.198.321.225,77
 (Approvato).

Art. 17.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1933-34 sono stabiliti nelle seguenti somme:
 Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1933-34 (art. 13) L. 1.181.000.577,87
 Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 15) » 1.262.817.603,01

Resti attivi al 30 giugno 1934 L. 2.443.818.180,88
 (Approvato).

Art. 18.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1933-1934 sono stabiliti nelle seguenti somme:
 Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1933-34 (art. 14) L. 2.118.386.225,55
 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 16) » 1.198.321.225,77
 Resti passivi al 30 giugno 1934 L. 3.316.707.451,32
 (Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2176, contenente disposizioni per il personale dello Stato e degli altri Enti pubblici richiamato in servizio militare per mobilitazione ed inviato in licenza, e norme integrative del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343 » (N. 1543). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936 - Anno XV, n. 2176, contenente disposizioni per il personale dello Stato e degli altri Enti pubblici richiamato in servizio militare per mobilitazione ed inviato in licenza, e norme integrative del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343 ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2176, contenente disposizioni per il personale dello Stato e degli altri Enti pubblici richiamato in servizio militare per mobilitazione ed inviato in licenza, e norme integrative del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-Anno XIII, n. 343.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2256, concernente il trattamento economico del personale addetto alle Scuole all'estero, dipendente dal Ministero degli affari esteri » (N. 1544). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2256, concernente il trattamento economico del personale addetto alle Scuole all'estero, dipendente dal Ministero degli affari esteri ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2256, concernente il trattamento economico del personale addetto alle scuole all'estero, dipendente dal Ministero degli affari esteri.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2302, contenente norme per l'applicazione e la riscossione dei contributi obbligatori a favore degli Enti provinciali per il turismo » (N. 1548). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2302, contenente norme per l'applicazione e la riscossione dei contributi obbligatori a favore degli Enti provinciali per il turismo ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2302, contenente norme per l'applicazione e la riscossione dei contributi obbligatori a favore degli Enti provinciali per il turismo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2337, contenente norme per il pagamento ed il rimborso dei buoni di albergo » (N. 1555). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2337, contenente norme per il pagamento ed il rimborso dei buoni di albergo ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2337, contenente norme per il pagamento ed il rimborso dei buoni di albergo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2344, riguardante il trattamento economico agli ufficiali giudiziari richiamati alle armi per mobilitazione » (Numero 1556). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2344, riguardante il trattamento economico agli ufficiali giudiziari richiamati alle armi per mobilitazione ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2344, concernente il trattamento economico agli ufficiali giudiziari richiamati alle armi per mobilitazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2293, concernente proroga al 31 dicembre 1937-XVI, del termine per ultimare le costruzioni già iniziate agli effetti dell'esenzione dall'imposta sui fabbricati » (Numero 1558). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2293, concernente proroga al 31 dicembre 1937-XVI, del termine per ultimare le costruzioni già iniziate agli effetti dell'esenzione dall'imposta sui fabbricati ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2293, concernente proroga al 31 dicembre 1937-XVI del termine per ultimare le costruzioni già iniziate agli effetti della esenzione dall'imposta sui fabbricati.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121, col quale si stabiliscono norme per l'apprestamento di ricoveri antiaerei nei fabbricati di nuova costruzione e destinati ad abitazione civile o popolare » (N. 1573). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121, col quale si stabiliscono norme per l'apprestamento di ricoveri antiaerei nei fabbricati di nuova costruzione e destinati ad abitazione civile o popolare ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121, con il quale si stabiliscono norme per l'apprestamento di ricoveri antiaerei nei fabbricati di nuova costruzione e destinati ad abitazione civile o popolare.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.
Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (Numero 1641). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 - Anno XV al 30 giugno 1938-XVI ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario legge lo stampato n. 1641*.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

ROLANDI RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI. Onorevoli Senatori, ogni qualvolta mi capitò l'occasione di rileggere il saggio di Macaulay su Bacone, attrasse la mia invidiosa ammirazione la affermazione che Bacone aveva il dono meraviglioso di concentrare il pensiero e, come dice Macaulay, *renderlo tascabile*: ed è proprio baconiano il precetto che « discrezione di parola conta più che l'eloquenza ».

Io non ho pretese di eloquenza, ma avrei però volontà di usare discretamente la parola; tuttavia, con onesta sincerità, tengo a prevenirvi che non mi sento in grado di concentrare quello che io voglio dire, in una misura tanto baconianamente *tascabile* da riuscire così breve come ragionevolmente pretenderebbero la vostra pazienza e sopportazione di ascoltatori abitualmente attenti, e come sarebbe a me consigliabile per assicurarmi una vostra più benevola attenzione. Sono la vastità e la diversità delle materie in esame che non permettono né i riassunti, né le sintesi.

Quelli fra voi che abbiano letta la relazione, veramente mirabile per completezza e chiarezza, redatta per incarico della Commissione di finanza, si rendono facilmente conto della molteplicità dei temi che il bilancio della grazia e giustizia adduce oggi all'esame del Senato. Tutti questi temi sono stati perspicuamente rilevati con coscienza e con accuratezza sostantiva e formale dalla relazione, eguagliata soltanto da poche altre fra le molte relazioni che io lessi nell'ormai superato venticinquennio di senatoriato.

Ho voluto così tranquillizzare la mia coscienza verso quelli onorevoli Colleghi che stanno per ascoltarmi, i quali potrebbero poi dolersi o per l'eccessiva lunghezza o per la noiosità del mio discorso.

Dopo ciò entro in materia e avverto che i temi su cui io m'intratterò sono solamente i seguenti tre: 1° Codice civile; 2° Codice di procedura civile con l'ordinamento giudiziario e avvocatura; 3° legislazione commerciale e marittima.

L'onorevole Ministro ha dichiarato alla Camera che per esprimere voti, prima della revisione completa del testo del Codice, su possibili riforme generali o parziali dei vari istituti giuridici, aveva pensato alla convenienza di istituire una Commissione di studio che egli avrebbe presieduto, composta di elementi politici e tecnici, per ottenere un apprezzabile contributo alla formazione dei Codici, ed i risultati degli studi di tale Commissione ministeriale egli avrebbe poi sottoposto all'esame della Commissione parlamentare.

Io opino che tale divisamento del Ministro sia lodevole, giacchè lo studio dei progetti formulati mi ha persuaso che essi hanno veramente bisogno di un riesame, ed appunto perchè il programma della istituenda Commissione ministeriale apre l'adito a tale riesame, io rivolgo all'onorevole Ministro la preghiera di voler portare la di lui attenzione, e quella della Commissione che egli presiederà, sopra i seguenti punti: filiazione, successione, proprietà e obbligazioni.

Codice civile - Filiazione. Io chiedo all'onorevole Ministro di voler fare riesaminare, per migliorarla, la condizione fatta ai figli illegittimi. Il progetto ultimo fa complessivamente, agli illegittimi, condizioni peggiori di quelle che ad essi faceva il precedente progetto Scialoja. Per il Ministro e per i competenti basta il confronto delle disposizioni riguardanti il riconoscimento giudiziale, la legittimabilità degli adulterini per susseguente matrimonio dei loro genitori, la ricerca della paternità, l'adottabilità dei figli naturali, i casi e gli effetti della seduzione della madre, e anche le disposizioni sul disconoscimento dei figli nati in costanza di matrimonio e la ritrattabilità del riconoscimento volontario dei figli naturali.

La questione che mi limito a riproporre alla attenzione del legislatore, va a mio avviso profilata sotto due punti di vista; quello etico e quello politico. Il punto di vista etico, richiama all'ingiustizia di far pesare dolorose minorazioni delle condizioni giuridiche non su chi ha violato la legge, ma su chi non ha colpa alcuna. Quando siano riconosciute o accertate la paternità e la maternità, non vi è alcuna ragione che possa diminuire al figlio i diritti che la sua nascita gli attribuisce verso i genitori per il fatto naturale di essere stato da loro *volontariamente* generato. E questa diminuzione siagli inflitta solo perchè i suoi genitori non si sono legalmente sposati. È illogico ed iniquo, poi, escludere in taluni casi di nascita illegittima, la capacità nel figlio di ereditare quella porzione di *disponibile* che i genitori possono capricciosamente elargire testamentariamente ad un estraneo. Queste disposizioni crudeli verso l'incolpevole figlio, il quale non ha chiesto di essere messo al mondo; e non ha peccato contro nessuna legge nè divina nè umana, pel solo fatto di nascere, si sono volute sempre giustificare come efficaci alla difesa della famiglia legittima. In realtà questa efficacia non la sortono. Logicamente e giuridicamente potrebbe giustificarsi una qualunque

punizione dei genitori, in quanto generando un illegittimo vengono a creare un turbamento nocivo all'ordinamento sociale. Forse questa penalizzazione si presenterebbe non consigliabile per molte considerazioni che qui non è il caso di fare, ma almeno potrebbe far credere di essere capace a raggiungere un'efficacia intimidativamente profilattica contro coloro che generino fuori del matrimonio. Sebbene nella realtà della vita il lontano pensiero dello stato di inferiorità giuridica nella quale verrà a trovarsi un possibile nascituro non abbia mai frenato la passione dei genitori che non si sono voluti o potuti sposare.

Sotto il profilo politico, io osservo che, se le statistiche che ho letto sui giornali sono esatte, le nascite illegittime raggiungono l'8 per cento della totalità, ed assommano a circa 50.000 ogni anno, senza comprendervi i nati morti. Ora gioverà al buon assetto sociale che fra questo ingente numero di nati la maggior parte possibile abbia le cure materiali e morali, affettivamente e finanziariamente, da entrambi o almeno da uno dei genitori, e che il minor numero possibile, resti privatone, pesando sulle non abbondanti risorse della beneficenza, e predisponendosi a diventare pericolosamente spostati nel civile consorzio.

Il legislatore deve meditare che più impedimenti si frappongono ai riconoscimenti e più bastardi si mandano al brefotrofo, e più minorenni si indirizzano ai corrigendi.

Non m'indugio ulteriormente sul tema. Ritengo che basti, qui ed ora, averlo riproposto all'attenzione del Capo del Governo e del Ministro perchè la fagione e la pietà persuadano a ristudiare ad una ad una tutte le disposizioni che dovranno regolare nel nuovo Codice la situazione di tutti gli illegittimi, ed anche con speciale riguardo a quella correlativa delle loro madri, spesso infelicissime.

Veda in secondo luogo, l'onorevole Ministro se non sia da conservare la più larga estensione che all'errore quale causa di nullità del matrimonio era stata data nel progetto Scialoja del 1930, là dove era stabilito che l'errore potesse essere fatto valere anche se siasi verificato rispetto a condizioni e qualità dell'altro coniuge, tali che, data la ragionevole valutazione delle esigenze del matrimonio, avrebbero, se fossero state conosciute, escluso il consenso. Invece l'ultimo progetto restringe la portata dell'errore all'identità della persona.

Ora, dato che la nostra legge esclude il divorzio e non richiede per il matrimonio certificati penali e sanitari, non sembrerebbe eccessivo il consentire che l'errore efficace ad annullare il matrimonio comprendesse anche le qualità degli sposi oltre che la loro materiale identità.

Anche qui si presenta meritevole di considerazione il problema del trattamento dovuto ai figli nati durante il matrimonio che sia stato poi annullato.

Per effetto dell'annullamento questi figli vengono a diventare illegittimi, lo che non è nè moral-

mente onesto, nè socialmente utile. Il Codice svizzero stabilisce la non retroattività rispetto ai figli dell'annullamento del matrimonio dichiarato dopo che questi sono nati, e lascia che, anche annullandosi il matrimonio, la condizione dei figli prenatali sia quella di figlio legittimo.

Io domando, in terzo luogo, se non convenga mantenere efficacia al secondo matrimonio contratto dal coniuge di colui che fu dichiarato definitivamente assente, anche se questi ricomparisca.

Il progetto attuale consente all'assente ritornato di fare annullare il secondo matrimonio celebrato dall'altro coniuge, e ciò come una conseguenza logica del principio di indissolubilità del vincolo matrimoniale.

Ora se vi è un caso in cui l'assente abbia torto e debba averlo, è proprio questo; giacchè egli ritorna per sciogliere un matrimonio *legittimo* contratto in buona fede con la conseguenza di rendere illegittimi i figli nati da questo secondo matrimonio, i quali non hanno proprio nessuna colpa verso di lui per giustificare che egli col suo serotino ricomparire venga a togliere loro la qualità di figli legittimi.

È da notare che il richiamo degli articoli 123 e 130 fatto all'articolo 70 del progetto viene a conferire la facoltà di chiedere l'annullamento del secondo matrimonio con tutte le conseguenze, non solo all'assente ritornato, ma anche agli ascendenti, al Pubblico Ministero, a tutti coloro che vi abbiano un interesse legittimo ed attuale, lo che sembra eccessivo.

Veniamo alle successioni. 1° Non contrasta al proposito di favorire la natalità il nuovo sistema adottato per misurare la legittima ereditaria ai figli?

Non sollevo la questione se debbasi o meno mantenere il sistema della riserva successoria per i figli e la moglie.

Non la sollevo malgrado che sia un problema meritevole di essere ristudiato, e socialmente importante. In una sua lettera diretta ad un acuto ed erudito studioso delle discipline civilistiche e testè pubblicata, in parte, sul « Lavoro », un insigne maestro del diritto, maturo anche per lunga esperienza politica, Vittorio Emanuele Orlando, ha recisamente affermato di ritenere consigliabile l'abolizione di tali riserve. Egli scrive: « Io credo preferibile il diritto romano *uti legassit ita ius esto*. Sono pertanto avversario allo stesso Istituto della riserva legittima »; e richiama la libertà piena della disponibilità testamentaria vigente in Nord America. Ed in Nord America infatti il sistema delle riserve è ritenuto immorale ed anti-economico, in quanto si obbietta che con esso si creano nidiate di figli di papà, i quali sapendosi ricchi, sono dei poltroni per diritto di nascita.

D'altronde l'Istituto della riserva ha deviato dalle sue finalità originarie. Lo sanno tutti gli studiosi del diritto.

Inizialmente questo Istituto era inteso a mode-

rare il maggiorascato a favore esclusivo del maschio primogenito. A parecchi che hanno studiato a fondo l'Istituto delle riserve tanto nel nostro come in altri Paesi, è sembrato presuntuoso il presupposto di supporre che il padre sia meno del legislatore affezionato ai figli e che perciò il legislatore debba costringerlo a non diseredarli.

Realisticamente, invece, in molti casi la riserva favorisce spesso l'usuraio che ha scontato al figlio dissipatore le cambiali a babbo morto, oppure permette al creditore del figlio decotto di ricattare i coeredi intervenendo a diffidare le divisioni ereditarie familiarmente pacifiche. Per impedire che un padre sui cento possa o favorire troppo un figlio oppure deluderli tutti nelle loro aspettative ereditarie, si costringono in tante e tante successioni le discretive generalissimamente ragionevoli e ragionate dei testatori ascendenti a tentare ripieghi, onde raggiungere per vie traverse quegli scopi che essi riconoscono e sentono doverosi per loro ed utili per conservare per esempio ai propri nipoti un po' di quel patrimonio che il costoro padre s'è mangiato in erba. Ma se tuttavia reputasi opportuno tuttora conservare il sistema della riserva, bisognerebbe, a mio avviso, quanto meno non appesantirlo e disciplinarlo con giusti criteri pratici.

Ora mentre col sistema del Codice vigente attuale si ha la quota fissa della metà del patrimonio ereditario quale garanzia dei diritti dei legittimari, nel nuovo progetto si stabilisce che la riserva è costituita dalla metà del patrimonio se il genitore lascia un solo figlio legittimo, ma è di due terzi se i discendenti siano due o più di due. In caso di filiazione naturale la riserva è di un terzo per il figlio unico e della metà negli altri casi. Questo sistema migliora la condizione dei figli, ma danneggia quella dei genitori dal momento che la nascita del secondo figlio, facendo crescere la riserva, diminuisce la quantità dei beni che il genitore può trasferire per testamento o per donazione: il genitore è quindi punito per non essersi fermato al figlio unico o almeno questo gli diminuisce la facoltà di disporre del suo patrimonio.

2° È meritevole di correzione il sistema progettato per la determinazione della riserva ereditaria a favore del coniuge vedovo? Io sono d'accordo che va corretto l'attuale articolo 753 del Codice vigente che assegna al coniuge superstite una quota di usufrutto sempre più piccola a seconda che aumenti il numero dei figli che succedono. E assegna solo una quota in proprietà se non vi siano figli. In buona sostanza l'articolo 753 premia il coniugio sterile. Ma le correzioni progettate mi sembrano alquanto difettose.

Infatti, secondo il progetto, nella successione testamentaria, il coniuge superstite acquista in proprietà una metà del patrimonio del defunto se manchino discendenti, e ha diritto all'usufrutto di un terzo dell'asse ove concorra con un figlio legittimo e l'usufrutto di un quarto nel concorso

di più figli legittimi. In quella intestata in concorso col figlio legittimo ottiene l'usufrutto di una quota uguale a quella di ciascun figlio, però non minore della metà del totale se superstite è la moglie e di un quarto se superstite è il marito. Vi è una diversità di trattamento fra moglie e marito superstiti, che è giustificata; ma vi è poi un articolo 148 di cui ho invano cercato una giustificazione, il quale stabilisce che in ogni ipotesi al coniuge superstite non si può lasciare per testamento più di quanto gli spetti per legge. In tal guisa la nascita di uno o più figli costituisce un impedimento al genitore vedovo di acquistare mai la proprietà di una parte del patrimonio del coniuge defunto, giacchè se vi sono figli il vedovo non ha diritto che all'usufrutto e al coniuge defunto è vietato di lasciargli nulla di più per testamento. Cosicché, mentre il coniuge può lasciare tutta la disponibile ad una persona estranea, non potrebbe lasciare alla moglie o al marito quello che per disponibile può lasciare ad una persona qualunque. Perché?

Ed ora veniamo alla proprietà.

Io faccio delle domande e prego l'onorevole Ministro di voler riflettere sulle mie domande e di far riflettere su di esse la Commissione che egli nominerà. La nuova istituzione del patrimonio familiare inalienabile, la sostituzione fide-commissaria a favore degli Enti pubblici o dei figli nascituri del discendente di primo grado; o del collaterale di secondo grado istituiti nella disponibile, il ripristino del retratto successorio con autorizzazione ai coeredi di riscattare la cosa dal terzo acquirente o dai suoi aventi causa, nell'ipotesi di mancata offerta; la permessa variabilità durante il matrimonio dei rapporti d'interessi fra coniugi, tutti questi istituti sono stati considerati in tutta la estensione e profondità dei loro effetti economici?

Si è ben misurata quale costrizione producono alla libera ed onesta contrattabilità dei beni, e a quali e quante facilitazioni possano prestarsi per i debitori di mala fede?

Io ritengo convintamente che a questo riguardo sarà utile che la futura Commissione ministeriale senta l'opinione dei dirigenti gli Istituti di credito fondiario, di qualche direttore di Banca e di qualche uomo pratico d'affari. Prescindendo dalle questioni giuridiche, in questa materia è necessario risolvere problemi di indole squisitamente pratica ed avere riguardo essenzialmente alla situazione economica attuale del nostro Paese. Bisogna a questo riguardo prestabilire le direttive politiche e sociali che si ritengono convenienti nell'odierna congiuntura; e poi affidare ai giuristi la formulazione delle varie disposizioni di legge onde raggiungere compiutamente le finalità che si hanno di mira.

A tale proposito non mi ha persuaso una considerazione che ho trovato a giustificazione della proposta abolizione dell'articolo 899 relativo nel Codice vigente della sostituzione fide-commissaria. Male si dice che tale divieto sia in contrasto con

la politica demografica del regime. Ora è dal 1866 che è vietata la costituzione fide-commissaria e non per questo sono nati in Italia meno figlioli di quanti ne sarebbero invece nati se fossero stati costituibili i fidecommissi! Se a riparare alla deplorata diminuzione di natalità che si verifica da pochi anni specialmente nelle regioni del nord d'Italia, e più accentuatamente nelle grandi città, non si trovasse altro rimedio che la ricostituzione del fide-commissario, io confiderei poco nei risultati di una riforma in questo senso. Io non credo che i genitori quando desiderano di avere dei figli pensino alla istituzione fidecommissaria: i molti figli in genere nascono da genitori che non hanno mai pensato a tale istituzione e non avrebbero i mezzi per fondarla.

Un'ultima considerazione. Io domando, e sottopongo la domanda al vostro esame, se non sia il caso di modificare le disposizioni degli articoli 436 e 440 del Codice civile in quanto definiscono l'istituto della proprietà; quelle dell'articolo 1123 sugli effetti dei contratti, quelle del 1627 e seguenti sulle locazioni d'opere. Tali disposizioni sia nei testi attuali, che nella interpretazione tradizionale datavi dalla giurisprudenza e dalla dottrina formatesi sul Codice Napoleone, su quello Albertino, sul vigente, su quello napoletano e su quelli toscani e parmense, possono ragionevolmente parere non coordinate alle nuove disposizioni della Carta del Lavoro e alle disposizioni a questa susseguite ad integrarla ed attuarla. Anzi possono addirittura parere non corrispondenti all'indirizzo dello Stato corporativo.

Anche questo è un'assai difficile questione da risolvere: materiata soprattutto d'elemento politico.

Ma facendo un Codice nuovo di diritto privato non si possono chiudere gli occhi, per non vederla. Non si deve, a mio avviso, aver paura di mettere nella vera luce attuale il quadro di questi due istituti: *proprietà* e *contratto*. Questa precisazione, politicamente, gioverà a impedire equivoci e a prevenire malintesi. Io, per mia parte, approvo totalmente la riduzione e della proprietà e del contratto alla misura odierna, dipendentemente dalle nuove leggi e dalle discipline economiche sociali dello Stato corporativo; anzi per conto mio, non rifuggirei da approvarne qualche ponderata accentuazione. Ma se la sostanza intrinseca dell'istituto è, in parte, oggi variata, la formula non può nel nuovo Codice essere conservata tale e quale, senza che tale perduranza di parole, diventate improprie, induca in errore cittadini e giudici, ed autorità amministrative. La connessione tra il diritto pubblico e il diritto privato va diventando più intima, e l'area di influenza del diritto pubblico va estendendosi in superficie e prevalendo per intensità. Il parastatalismo che è una conseguenza, speriamo temporanea, ma inevitabile ed oggi saviamente regolata, della crisi che travagliò tutta, e travolse in parte, l'economia industriale e bancaria del Paese, produsse l'au-

piamiento dell'area. La tendenza alla così detta « amministrativizzazione dell'economia », la qual tendenza va sorvegliata per evitarne gli eccessi, spinge a far apparire passionalmente la necessità e l'utilità dell'ingerenza del diritto pubblico anche là dove può bastare una buona disciplina di diritto privato. Necessita quindi che le nuove norme, da accogliersi nel testo del Codice, siano precise per sincerità, e venga definito, con opportuno riguardo a tutta la disciplina del corporativismo, sia quello che è il godimento della proprietà assoggettata alla di lei funzione di mezzo a finalità statalmente sociali, sia quella che è la frenata libertà delle contrattazioni, contenute nella loro arbitrarietà, da limiti superiormente riconosciuti opportuni pel vantaggio generale od imposti come necessari per motivi di umanità e di ragione politica.

Procedura. — La riforma del Codice di procedura civile è necessaria ed urgente. Le linee fondamentali poste dall'onorevole Ministro a base del progetto di riforma meritano, a mio avviso, il plauso più completo ed incondizionato.

L'obbligatorietà del tentativo di conciliazione per opera del giudice gioverà indubbiamente a troncare transattivamente un'altissima percentuale di litigi. Il tentativo di conciliazione sortirà una viemaggiore efficacia pratica se il giudice dovrà, eccettuati casi eccezionalissimi, far comparire personalmente le parti al di lui cospetto. Molte menzogne si possono dire per procuratore, molto meno se ne possono dire da viso a viso, scrisse un antico giurista francese; ed aveva ragione.

L'ufficio affidato al giudice nello svolgimento dell'istruttoria che deve dirigere, risolvendo ogni incidente procedurale ed avviando con utile rapidità la controversia alla sua risoluzione di merito, è di una utilità tanto palmarmente evidente che non si vede come abbia potuto incontrare obiezioni o sollevare i dubbi e le preoccupazioni di alcuni.

Molti invece hanno giudicato troppo ardito il proposito di *démandare* al giudice unico, anziché al collegio, la decisione della causa in primo grado.

Io ho studiato a fondo la questione e sono rimasto a lungo perplesso; ma ho finito col convincermi che praticamente il giudice unico, in primo grado funzionerà tanto bene da non far rimpiangere la collegialità; e che neppure gioverebbero molto i temperamenti all'unicità del giudizio di primo grado suggeriti da alcuni colleghi, uno dei quali, mi pare nel marzo 1912, ricordava l'opinamento della Rota Romana, un altro, nel gennaio 1929, proponeva di associare, in taluni casi, il giudice unico con quello collegiale, ed un terzo accennava alla prassi inglese di avocabilità in cause straordinarie a collegi superiori del giudizio normalmente affidato in primo grado al giudice unico.

Tutti questi suggerimenti meritavano molta attenzione, sia per l'autorità di chi li proponeva, sia per il loro valore intrinseco.

Io ho derivato la mia opinione favorevole al vostro progetto, onorevole Ministro, non da argomenti storici e neppure da quelli desunti dalle legislazioni comparate. Io ritengo tali argomenti di assai dubbia efficacia. La procedura giudiziaria è tipica per ogni clima storico e nazionale; siccome essa deve corrispondere a necessità pratiche, non può lasciarsi determinare da apriorismi od influenzare da parallelismi. Lo scopo unico della procedura, negli umani limiti del possibile, è quello che i giudizi si compiano presto e bene.

Gli argomenti pro e contro il giudice unico, oltre che in una amplissima letteratura, si possono leggere nelle discussioni avvenute alla Camera fin dall'anno 1878-79 in occasione della discussione di un progetto d'iniziativa parlamentare Bizzozzero-Martelli e nella relazione dell'anno 1903 sul progetto Zanardelli, non giunto in discussione, ma preceduto appunto da una relazione che è un documento della coscienziosa diligenza di Giuseppe Zanardelli; nella discussione del progetto che il Guardasigilli del Ministero Giolitti, l'onorevole Finocchiaro Aprile, presentò sul giudice unico (a cui oggi noi ritorniamo) l'8 giugno 1911 qui in Senato e il 27 marzo 1912 alla Camera. Amplissime furono le discussioni al Senato, il quale vi dedicò parecchie sedute nel marzo 1912 e alla Camera che la discussione del progetto venne occupata per un'intera settimana. Il progetto Finocchiaro Aprile diventò la legge 19 dicembre 1912 la quale, però, ebbe breve vita perchè il regolamento, approvato col Regio decreto 27 agosto 1913, suscitò una tale agitazione forense, culminata nel famoso sciopero degli avvocati, la quale ebbe un'eco anche alla Camera. Essa determinò il Ministro Dari, Guardasigilli del Ministero Salandra che era succeduto a quello Giolitti (e già Salandra aveva parlato nel 1912 alla Camera contro il giudice unico), a presentare al Senato il 20 marzo 1914 il progetto di legge per reintegrare la collegialità anche nel primo grado; e il progetto divenne legge.

Il regolamento dell'agosto 1913 fu effettivamente infelicissimo, sebbene opera di una commissione prevalentemente composta di insigni teorici, dimostratisi, alla stregua del fatto, non abbastanza esercitati nella pratica forense; ci sarebbe voluto qualche scienziato di meno e qualche modesto avvocato di più. Fu proprio la infelicità di tale regolamento e la sua non pratica applicabilità che determinarono l'abolizione del giudice unico nel primo grado, la cui istituzione, d'altronde, non poteva e non potrebbe mai funzionare bene senza quella totalitaria riforma del diritto processuale civile, la quale allora si tentò soltanto a spizzico, mentre oggi invece coraggiosamente si affronta nella sua interezza. Allora anche alcuni interessi campanilistici ai quali non era insensibile la Camera, insorsero contro l'abolizione della collegialità nel tribunale di primo grado. Ma non è da credere che l'insurrezione forense del 1913 costituisca una prova di irriducibile avversità dello

spirito italiano al sistema del giudice unico. Quella non fu una condanna dell'Istituto, ma una condanna soltanto della sua sbagliata attuazione. Non è dunque invocabile l'infelice precedente di allora per sconsigliare oggi l'accoglimento dell'Istituto del giudice unico in primo grado.

Per me la ragione essenziale che mi determina ad opinare favorevolmente all'accettazione totalitaria del giudice unico in primo grado, consiste nella inoppugnabile constatazione che la immediatezza, la oralità vera, non quella accademica, e la concentrazione processuale si possono ottenere soltanto con il sistema del giudice unico. La giustizia resa dal singolo è più sollecita. La sollecitudine della giustizia non risponde soltanto agli interessi delle parti ma anche ad un interesse politico. Inoltre il giudice che è stato a diretto contatto con le persone dei litiganti, se sa e se vuole fare l'ufficio suo, la verità del fatto, che è quella che bisogna accertare, l'accerta meglio di quanto non lo potrebbe fare il collegio giudicante che non viene mai ad immediato contatto personale delle parti.

E passiamo al giudizio di appello. Si discute se, accedendo al sistema inglese e parzialmente al sistema americano, si debba in secondo grado avere il giudice unico oppure il collegio. Io ritengo che sia desiderabile mantenere la collegialità dei tre giudicanti. Credo che anche questo sia nell'intenzione del Ministro.

Ma a questo riguardo ai collaboratori del Ministro nello studio per la formulazione del testo definitivo del Codice di procedura raccomando che si mantenga una buona volta il giudizio di appello nei suoi confini veri e propri di giudizio di riesame: mentre oggi nella pratica forense il giudizio di primo grado è la porta di entrata, ed il vero dibattito a fondo sul merito della lite non si fa in primo grado ma in secondo. Così viene aperto l'adito a sorprese per nuove prove e nuove tesi deducibili ed invocabili dal litigante più scaltro; e si denatura sostanzialmente il giudizio di appello che invece che di riesame è condotto come un giudizio di primo esame.

Perciò a raggiungere questo intento e correggere questa deformazione, eccettuati i casi *motivatamente* riconosciuti come eccezionalissimi, il giudice d'appello non deve poter riaprire l'istruttoria, nè ammettere qualsiasi nuova prova; deve giudicare sul fatto accertato dal giudice di primo grado.

Cassazione. — Nel giudizio di Cassazione bastano 5 giudicanti e nelle Sezioni unite possono bastare 11, e forse sono anche troppi.

Certamente è paradossale, ancorchè riferiscasi ai giudici inglesi, l'affermazione di Geremia Bentham il quale ha detto che « una serie di giudici, 5, 10, 15 non presenta che una sola cifra efficiente; con 4, 9 e 14 zeri; ed in questo caso gli zeri diminuiscono il valore della figura, perchè questa falsa apparenza di concordia ed unanimità dà al personaggio principale più confidenza e più negli-

genza che se fosse solo »; ma a leggere talune sentenze di collegi troppo numerosi, non infrequentemente vien fatto di ricordarsi che anche per i giudici francesi in una delle *Lettres persanes* Montesquieu scrive: « Il semble que les têtes des plus grands hommes s'étrécissent lorsqu'elles sont assemblées, et que là ou il y a plus de sages, il y ait aussi moins de sagesse ».

Nel giudizio di Cassazione penso che convenga escludere definitivamente l'abusato motivo della insufficienza di motivazione della sentenza impugnata, impedendo così che attraverso l'accoglimento di cotale mezzo, così indefinibile e proteiforme, la Corte suprema regolatrice del diritto si attribuisca praticamente i poteri di una revisione in terza istanza. Se l'onorevole Ministro vorrà esaminare qualche dozzina di sentenze cassate per difetto di motivazione forse questo dubbio non gli sembrerà ingiustificato.

Terza osservazione sulla Cassazione.

Raccomando che si studi di rendere, per quanto possibile, uniforme e costante la giurisprudenza della Corte regolatrice, giacchè la contraddittorietà dei suoi giudicati è un fomite di litigiosità.

Non può un avvocato dire al cliente che non faccia la lite perchè sarà sicuro di perderla, in quanto la Cassazione adottando e mantenendo costante una giurisprudenza gli darebbe torto, qualunque siano le sorti della sua lite di primo o di secondo grado. Se l'avvocato si trova di fronte ad una giurisprudenza oscillante, non può che dire al cliente: « tentiamo! »

È vero che uno scritto recente di un filosofo italiano, invocando l'autorità dello Jhering, sosteneva che il senso giuridico si palesa e deve affermarsi col litigare e che dalla litigiosità si rivela la vivezza del senso del diritto. Io ho la disgrazia spesso di non andare d'accordo con i filosofi; e considero la litigiosità socialmente come una piaga che bisogna curare, ed è desiderabile che il numero delle liti diminuisca: in Italia se ne fanno ancora troppe! Ed è appunto perciò che tutti plaudono al tentativo di conciliazione obbligatoria che l'onorevole Ministro vuole proporre in primo grado per troncare al più presto possibile i litigi.

Io ricordo di aver letto in un discorso inaugurale alla Corte suprema, del 5 gennaio 1929, delle proposte concrete per ovviare o ridurre le contraddittorietà e discordanze delle sentenze della Corte suprema. Io penso che gioverebbe sottoporre ad un esame sereno queste proposte. Ve ne sono anche delle altre, quelle però che mi hanno dato l'impressione di essere molto concrete sono le proposte del nostro Collega che era appunto il procuratore generale nel 1929.

Ed ora veniamo all'ordinamento giudiziario di cui dirò su due punti: stipendi e promozioni. Tutte le riforme hanno un presupposto, che il Magistrato sia ottimo. Per avere una buona sentenza bisogna avere dei buoni giudici, fu detto alla Camera « lapalissianamente ». Insomma ci vogliono dei giudici insospettabilmente onesti,

neramente indipendenti, coscienziosamente studiosi, volenterosamente laboriosi. Tali sono i giudici che richiedonsi per la buona Amministrazione della giustizia.

Io da sedici anni non esercito più la professione, ma io ebbi per 40 anni intensi rapporti professionali con tutte le Magistrature del Regno e, come in ogni occasione ripetutamente attestai al Senato, io constatai che nei nostri Magistrati tali preziosi requisiti sono comuni. Io ebbi contatto con Magistrature di Stati esteri ed il confronto accrebbe la mia schiettamente sentita ammirazione per le virtù e le doti dei nostri giudici. (*Applausi*).

La sincerità del mio elogio alla Magistratura vi è garantita doppiamente dal fatto che io, come ho detto, da sedici anni non faccio l'avvocato e quindi non ho da propiziarmi il favore dei magistrati, per i clienti; e vi soggiungo, non litigo in proprio e quindi non ho da temere le sentenze. Del resto in tutti i dibattiti parlamentari che ho sopra ricordati, specialmente in occasione della discussione della legge sul giudice unico, le più alte lodi si sono sempre tributate da tutti gli oratori alla nostra Magistratura, dalla più alta alla più modesta, e cioè anche a quei pretori, i quali per il contatto continuo col popolo, hanno in pratica una grandissima influenza sull'opinione che le masse si fanno della giustizia, e i quali perciò debbono vedere il loro ufficio rialzato di prestigio e la loro carriera riassociata a quelle degli altri giudici. Credo che su questo siamo di accordo tutti, Ministro e relatore compresi.

Ma l'elogio non basta e non basta dare soddisfazioni soltanto morali. In verità le esigenze attuali della vita sono tali che impongono la necessità di pagare meglio i nostri Magistrati. Le spese per l'Amministrazione giudiziaria figurano in bilancio complessivamente per 198 milioni. È poco! Bisogna quindi aumentare di alcuni milioni le disponibilità del Ministero di grazia e giustizia con la destinazione specifica dell'accrecimento degli stipendi dei magistrati di primo e secondo grado. Oggi il popolo italiano, pagando più di venti miliardi di imposte e tasse, ne destina meno dell'uno per cento a pagarsi i suoi giudici, cancellieri ed altri funzionari dell'Amministrazione della giustizia. Questa è la verità.

L'egregio relatore scrive che per chiedere maggiori disponibilità per questo Ministero, bisogna aspettare che il bilancio dello Stato abbia a risentire i benefici del superamento della crisi e che siano dissipate le grosse nubi che oscurano il cielo internazionale. Non concordo. In primo luogo perchè nel cielo internazionale ad un temporale succederà una burrasca; e la chiarita non può essere prossima, forse neanche misurando a decenni i periodi della meteorologia politica internazionale. In secondo luogo, perchè, per quanto possano migliorarsi le condizioni dell'Erario, data la necessità e l'urgenza di soddisfare le nuove emergenze, non vi sarà adito di calcolare su avanzi non preveduti per farne beneficiare il bilancio di grazia e

giustizia. Quindi condizionare l'aumento degli stipendi dei magistrati a tali aspettative si traduce in fatto nel dar loro delle buone parole e niente altro.

Pubblicano i giornali che, sia pure per il concorso d'un movimento di capitali, l'esercizio finanziario chiuderà con circa mezzo miliardo di avanzo.

Il Ministro di grazia e giustizia, chieda oggi un aumento che potrebbe limitarsi magari al mezzo per mille, dico ad un soldo ogni cento lire delle ordinarie entrate totali del bilancio, previste in oltre 20 miliardi, e ricordi ai suoi Colleghi del Governo che l'Amministrazione della giustizia in Italia non è gratuita; anzi alla Camera si è detto che è troppo cara. Egli chieda al Ministro delle finanze quanto incassa l'Erario per carta bollata e tasse giudiziarie di sentenza, di registro ed accessorie.

Nè mi si venga a raccontare che il Paese si trova in condizioni tanto povere da non potersi pagare, sufficientemente, se non con esuberanza, i suoi giudici.

Pochi giorni fa sul più diffuso giornale d'Italia leggevo che nella sola Milano si spendono cinquanta milioni all'anno in fiori e duecento milioni in teatri; dunque c'è della materia tassabile. Non so quanto si spenda in Italia per i cinematografi che sono sempre affollati. Ed è una spesa abbastanza cospicua quella alla quale si sobbarca lo Stato per le esposizioni, per le Fiere, per le Mostre, per le esumazioni di frammenti monumentali ecc. cioè per tanti fini che sono tutti buoni, nobili, tutti sentimentalmente degni; ma io considero che il garantirsi una buona Amministrazione della giustizia è pure uno scopo altrettanto alto e praticamente utile; e il mettere i magistrati con numerosa famiglia in condizioni di non dover viaggiare in terza classe, come fu narrato alla Camera e come accade a me vederli, è anche doveroso, ed è più urgentemente utile che scoprire una tomba etrusca o ricostruire i frammenti di un antico edificio.

Onorevoli Colleghi, per fare un eroe può bastare un minuto, ma a fare un buon giudice occorre tutta una vita di severa virtù, tutta una costante resistenza alle insidie e alle tentazioni, che non sono nè infrequenti nè facili a superare.

Io non credo che i suoi colleghi nel Governo sarebbero sordi alla sua voce, se il Ministro chiedesse un aumento di fondi. Tutti i Ministri, quando occorrono fondi li domandano; domandi anche Lui. A piè dei monti della Versilia è comune questo proverbio: «la botta che non chiese non ebbe coda». Vuole un altro proverbio più schiettamente ligure, ed ancora più efficace? Eccolo: «il ragazzo che non piange non poppa». (*Sì ride*).

Dunque bisogna domandare.

L'onorevole Ministro ha già dimostrato di curare amorevolmente e sagacemente il reclutamento dei magistrati. Egli non ha bisogno di consiglio sul come regolarsi. Ma lo prego di acco-

gliere senza diffidenza il mio invito a studiare la migliore disciplina delle promozioni. Io confido che vorrà trovare il modo di assicurare la promozione ai giudici che tanto nella Capitale quanto nelle provincie fanno delle sentenze o requisitorie o istruttorie, evitando a questi lo scoraggiamento di vedersi superare nelle promozioni da quei giudici che i giudici non fanno, perchè si dedicano a lavori non giudiziari, i quali, mentre non hanno i disagi delle residenze periferiche, non devono percorrere, nella sedentarietà metropolitana, la carriera con una velocità che al paragone del tran-tran delle promozioni comuni potrebbe parere meno giustificabile.

Avvocatura. — Io ho una profonda gratitudine per la professione forense che ho esercitato per un intero quarantennio con indefesso fervore e con esito per me soddisfacente. Debbo all'esercizio dell'avvocatura tutto quel poco che sono riuscito ad essere: e debbo ad essa l'onore, per me altissimo, di appartenere, da oltre cinque lustri al Senato del Regno.

Aurei consigli agli avvocati si leggono nella relazione della Commissione di finanza ed io non posso che associarmi, poichè non saprei dire di più e di meglio di quello che il relatore ha scritto. Però ritengo che anche seguendo tali consigli la crisi dell'avvocatura non sarà risolta nè per il presente nè per il peggior futuro.

Le liti debbono diminuire, e dobbiamo sforzarci a farle diminuire. Il patrocinio dell'avvocato potrà trasportarsi dall'ambiente della diretta contenzione a quello di una profilattica consulenza, ma la massa del lavoro su cui si esercita la attività avvocatessa nel campo civile e commerciale non può che restringersi, e gradualmente il volume diminuirà con una progressione, se non geometrica, almeno aritmetica.

A questo riguardo, io credo che gli avvocati farebbero malissimo a conservarsi illusioni. Quando l'onorevole Ministro lietamente annunciava alla Camera che per 287 posti di uditore di Tribunale si sono presentati 1384 avvocati e per 112 posti di uditore di Pretura se ne sono presentati 1618 cioè 3.002 concorrenti per 399 posti, io notavo che, a posti coperti, resteranno 2.603 avvocati disoccupati.

E non può sperarsi che valga a risollevarne la sorte dei professionisti quella Cassa Pensioni che ha dato a 700 bisognosi meno di 1.300 lire a testa, e che non deve incontrare molto la fiducia degli avvocati se il relatore alla Camera, testualmente, deve augurarsi che cessino nel pagamento dei contributi personali le diserzioni che purtroppo si sono dovute finora lamentare e che tutti indistintamente i professionisti della categoria sentano la doverosa solidarietà verso i colleghi bisognosi di aiuto.

Sta bene la solidarietà per i bisognosi, ma non è con la beneficenza che si supera la crisi attuale degli avvocati e se ne previene la prosecuzione e il peggioramento.

Fra gli avvocati, come fra le altre classi oggi pletoriche dei professionisti liberi, i valorosi lavoreranno ancora e guadagneranno, mentre i mediocri a poco a poco si dovranno rincantucciare in qualche impiego. Al presente non vedo rimedio. Ma per troncane il corso futuro della crisi bisogna avere il coraggio di prendere il toro per la corna diminuendo la produzione del numero degli avvocati.

Il cappellaio che volesse fabbricare cappelli a stajo, oggi che nessuno li porta più di due o tre giorni all'anno e quindi si fa durare un cilindro 10 o 15 anni, andrebbe fallito; la sarta, che volesse mettersi a confezionare crinoline, mentre le signore riducono gli abiti a lunghezze oscillanti, fra il massimo e il minimo, dalle caviglie alle ginocchia, andrebbe incontro al fallimento per mancanza di consumatori. Così gli avvocati andranno incontro al peggiorare della crisi per mancanza di clienti. Anzichè aspettare a fare intisichire o strozzare, nella lunga attesa o nella limitazione degli esami per l'esercizio professionale, i giovani che hanno 28 o 30 anni, laureati, deludendo i genitori e figlioli nelle ambiziose speranze e nei sacrifici pecuniari che hanno sopportato, bisogna limitare il numero delle ammissioni ai corsi di legge delle facoltà universitarie, quando ancora il giovinetto ha 17 o 18 anni, e può essere avviato ad un'altra carriera più rapida, più facile e più rapidamente proficua. (*Rumori*).

RICCI. Quale?

ROLANDI RICCI. L'agricoltura per esempio. Si potrebbero utilmente ridurre le Facoltà di legge, restringendole in 8 o 10 Università, in quelle insigni per una secolare e grande tradizione o per una scuola attualmente molto accreditata. Il ridurre il numero delle Università, che dovrebbero non superare il numero di 10, nelle quali fosse mantenuta la Facoltà di legge, influirebbe indubbiamente a diminuire il numero degli scolari. E ne guadagnerebbero l'agricoltura e l'artigianato, se le Facoltà soppresse fossero sostituite da corsi di insegnamento agricolo e tecnico anche per la espansione coloniale. (*Rumori*).

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli colleghi di far silenzio, ci sono 12 iscritti su questo bilancio e se qualcuno lo crede potrà contraddire in seguito le opinioni del senatore Rolandi Ricci.

ROLANDI RICCI. Io non sono tra coloro che sollecitano una codificazione del diritto commerciale. Per la legislazione commerciale al sistema codificatorio del Thiebaut preferisco quello delle leggi separate di Savigny. Le contingenze del movimento commerciale, fluente e variabile, richiedono piuttosto la disciplina di leggi successive e adattate ai diversi momenti della congiuntura economica anzichè la cristallizzazione della codificazione. Le disposizioni che possono essere convenienti di fronte ad alcune situazioni del mercato nazionale ed internazionale possono riuscire inopportune per i rapidi mutamenti delle situazioni mercantili ed industriali del nostro e degli altri

Paesi. Le regole fondamentali di tutte le obbligazioni civili e commerciali trovano il loro luogo nel Codice civile; e le leggi commerciali non hanno che da disciplinare i caratteri singolarmente specifici delle diverse contrattazioni commerciali con un adattamento assoluto alla praticità senza apriorismi e senza tradizionalismi. Prevenuta la fraudolenza e tutelata la buona fede, la legge commerciale non ha altri compiti.

Dopo di ciò, come si legge nel Robinson Crosuè il mercante dabbene è il miglior gentiluomo della Nazione.

2° che se proprio vorrà compilarci un nuovo Codice di commercio, io mi permetterei di consigliare che al molto materiale già lungamente all'uopo raccolto, si applichi una revisione con intenti e spirito di immediato aggiornamento, lasciando alle operazioni commerciali la più larga libertà di svolgimento, subordinatamente ben inteso sempre ai superiori interessi della Nazione.

3° Qualche osservazione sulla Marina mercantile. Vi era una volta una Commissione di cui io stesso facevo parte, presieduta dapprima dal Boselli e poi dal compianto Perla. Questa Commissione studiò e raccolse moltissimi elementi per una nuova legge sul lavoro marittimo, ma poi non se ne fece più nulla. Sul tema della legislazione marittima e di quella commerciale l'onorevole Ministro, alla Camera, fu di una esemplare laconicità: si è limitato a dire sedici parole e cioè: « Si vanno preparando gli elementi per la riforma del Codice marittimo e del Codice di commercio ».

SOLMI, *ministro di grazia e giustizia*. Mi riservo nell'attuale discussione di fare più ampie dichiarazioni.

ROLANDI RICCI. Non intendo ritornare sulla legislazione commerciale, ma desidererei ci si dessero maggiori notizie sulla legislazione marittima. La Marina mercantile costituisce uno dei più grandi interessi della Nazione non solo dal lato economico ma anche da quello politico. Infatti un buon piroscampo che faccia un buon servizio, come lo fanno quelli italiani, presso molti paesi transoceanici è la più autorevole delle ambascerie.

In Italia non c'è adesso una legislazione marittima degna di tale nome. Vigono infatti: quello che si chiama il Codice per la Marina mercantile approvato nel 1877; una legge 14 giugno 1925 sull'assistenza, il salvataggio e l'urto di navi; un Regio decreto-legge 17 settembre 1925 sulle Commissioni inquirenti per i sinistri e i naufragi marittimi; una Convenzione di Bruxelles del 10 aprile 1926 sui privilegi e ipoteche navali; un Regio decreto-legge 5 luglio 1928 in materia di privilegi marittimi ed ipoteche navali, modificativo del Codice di commercio; una legge 31 settembre 1928 sulla giurisdizione civile ai comandanti di porto; un'altra Convenzione internazionale di Bruxelles del 25 agosto 1934 sulla limitazione delle responsabilità dei proprietari di navi; e poi leggi e regolamenti sulla pesca, sul regime delle spiagge,

dei porti; contratti collettivi per gli ufficiali e gli equipaggi, per imbarchi e sbarchi; con interferenze e confusioni senza fine ed inevitabili. Nel 1931 l'Istituto Poligrafico pubblicò un progetto di Codice marittimo sul quale nel 1933 il Consiglio Provinciale dell'Economia di Genova pubblicò a sua volta un buon numero di osservazioni. Ed altre ne pubblicò la Federazione fascista degli armatori di nave da carico del Tirreno, e ancora un poderoso volume venne pubblicato l'anno scorso dal Ministero di grazia e giustizia.

SOLMI, *ministro di grazia e giustizia*. Due volumi.

ROLANDI RICCI. Io me ne sono comperato uno, perchè non me ne è stato inviato nessuno; cercherò questo secondo volume; quindi di elementi se ne sono raccolti a josa, forse troppi.

Occorre soltanto che l'onorevole Ministro svegli i dormienti, se ce ne sono, e giacchè siamo in tema di navi, faccia varare un progetto definitivo.

4° E mi si consenta ora un'ultima osservazione. Io non so se la legislazione marittima dovrebbe concludersi con un Codice di diritto marittimo o se converrebbe meglio compilare una legislazione per i trasporti marittimi ed aerei, non includendovi invece quelli terrestri, i quali per la loro natura diversi hanno bisogno di regole diverse, mentre i trasporti marittimi e quelli aerei, trovano nella loro prevalente caratteristica d'internazionalità, la ragione di regole comuni ed assai simili. Siccome i traffici aerei vanno sviluppandosi e diventano sempre più importanti, sarebbe bene coordinare, se non pur fare coincidere, le due legislazioni. Richiamo l'attenzione dell'onorevole Ministro anche su questo punto. Ed ho finito.

Il mio discorso, onorevole Ministro, così nelle parti in cui loda i vostri progetti come in quelle parti nelle quali vi invita a nuovi studi, ha un intento obiettivamente collaborazionista...

Baldassarre da Castiglione scrisse che « tutti da natura siamo pronti più a biasimare gli errori che a lodare le cose ben fatte ». Io ho cercato di non cedere a questa naturale tendenza, confido che ella lo riconosca e che lo riconosceranno i miei ascoltatori.

Io appartengo alla generazione che ha vissuto in quasi tranquilla e produttiva laboriosità per mezzo secolo; e della vita politica italiana durante tale periodo potete leggere un'acuta completa e serena descrizione nel primo articolo dell'ultimo numero della *Nuova Antologia*. Dal 1911 la mia generazione ha sempre avuto la necessità di vivere « pericolosamente », ma ora questa nostra tramontante generazione sente tuttavia, con una vivacità pari a quella dei giovani, la gioia orgogliosa e piena di fiduciose previsioni per l'avvenire dei nostri figli e dei nostri nipoti, che oggi si espande e risplende nel fulgore di gesta epiche come quelle commemorate e celebrate in questi tre ultimi giorni.

Nati e vissuti noi sotto altri climi politici, senza

dimenticare quello che in ore difficili e con mezzi scarsi, malgrado le impreparazioni materiali e morali del paese, allora non ancora nè totalmente riunito, nè moralmente unitario, fecero per la Patria gli uomini di Governo che precedettero l'attuale Regime, noi appunto perchè l'esperienza ci consente il raffronto, sentiamo più profonda sia l'ammirazione per la superiore genialità, sia la gratitudine per la fortissima operosità del Duce, che ha condotto l'Italia ai suoi odierni fastigi nella politica internazionale, mantenendovi sempre ferma la base di un costante ordine interno, il quale appunto i nuovi Codici mirano a disciplinare, per quanto ha tratto alle istituzioni civili, alle procedure ed all'ordinamento giudiziario.

Contribuire, nei misurati limiti delle mie possibilità, al compimento di quest'opera disciplinatrice, secondaria ma pur di grande importanza, mi è sembrato un dovere; e perchè tale ho inteso adempiervi col mio discorso.

Uno dei più fortunati ed abili fra i primi Ministri inglesi, anche scrittore finemente squisito nel suo amaro pessimismo, così definì le tre parti della vita: «La giovinezza è uno sproposito; la virilità una lotta; la vecchiaia un rimpianto».

Io mi sento più sereno: ricordo gli errori della giovinezza; le lotte sostenute nella virilità; ma invece dello sterile ed acido rimpianto di Beniamino d'Israeli, Lord Beaconsfield, ora che son vecchio, faccio mia la stoicamente serena constatazione di Leonardo da Vinci: «Si come una giornata bene spesa dà lieto dormire, così una vita ben usata dà lieto morire».

E la vespertina mia penombra si consola per la luce del chiaro mattino che sfolgora sulla omai «rinnovellata Italia gente da le molte vite». (*Vivissimi applausi, molte congratulazioni*).

GIAMPIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMPIETRO. Onorevoli Senatori, la via lunga mi spinge. Una breve considerazione darà adito al mio dire.

Avviene non di rado che i problemi interessanti la vita della Nazione, per varie ragioni trascurati o negletti, assumano poi tale gravità da richiedere immediati e adeguati provvedimenti.

A questo fine però occorre una condizione speciale ed è che siano prospettati nella loro interezza e che su di essi si formi quello che, con frase moderna, si dice la coscienza nazionale e che i romani avrebbero detto: *Idem sentire de republica*.

L'esperienza e i fatti dimostrano che i problemi importanti, della marina militare, dell'aeronautica e delle colonie, allorché furono prospettati alla Nazione ebbero quella soluzione, della quale ogni cuore italiano si inorgogliesce. D'altra parte, l'autorità e la sapienza politica hanno questa verità ancora confermato: difatti disse il Duce, allorché si propose il problema della marina militare italiana: «L'Italia è un'isola, bisogna che gli Italiani a poco a poco si facciano una mentalità

insulare, poichè è l'unico modo che pone al giusto piano i problemi della difesa navale della Nazione».

Uno di questi problemi interessanti è quello che riguarda l'Amministrazione della giustizia: problema non nuovo, spesso ricordato, anzi molte volte posto in discussione nelle aule parlamentari, nei disegni di legge presentati dai vari Ministri. Esso si può dire che ebbe il battesimo ufficiale nella relazione ministeriale del compianto Ministro Rocco, sulla delega dei poteri nel 1925. Però il problema, così in questa relazione, come poi nelle altre del Senato e della Camera, non fu prospettato nella sua interezza, ma guardato unicamente dal punto di vista dell'interesse della Magistratura, e cioè della carriera, che fu detta lunga, dell'avanzamento incerto e non soddisfacente e del trattamento economico insufficiente. Ora il problema è più complesso e vario e consiste nell'esaminare l'attuale funzionamento della Magistratura, per vedere se vi siano insufficienze e imperfezioni e per ricercare il modo di eliminarle, riconducendo la Magistratura al suo antico splendore e alla sua antica grandezza. Ed è questo il problema interessante che mi propongo di esporre al Senato e anche alla Nazione.

È necessario premetta una spiegazione, che cosa intendo per deficienze e imperfezioni nell'Amministrazione della giustizia?

Questa componesi di due parti: sostanziale e formale.

L'una, la parte costituente l'essenza del giudizio, del provvedimento, dell'atto amministrativo, l'altra la forma, la modalità, con cui quelli sono tradotti in atto.

La prima dev'essere conforme al principio normativo, che ne costituisce, dirò così, l'imperativo categorico, ed espresso secondo il giusto e l'onesto, l'altra alle norme regolanti le forme estrinseche di quelle.

L'una non ammette imperfezioni, queste risolvendosi in violazione del più importante dovere d'ufficio, l'altra le rende scusabili, e perchè non vulnerano il principio essenziale della giustizia, e perchè non imputabili del tutto, o sempre, ai propri autori.

È di questa ultima che intendo parlare.

Dico. La giustizia cammina, percorre la via dritta, ma a stento e a rilento, come la macchina, cui il guasto al motore la fa muovere stentatamente, come la nostra stessa vita, che va avanti piano e faticosamente non come nei giovani anni, piena di vigore e di slancio.

Nel mio intento e nella mia disamina niente di men che riguardoso verso l'Amministrazione cui mi sono onorato di appartenere per un cinquantennio e dei componenti della quale conosco le virtù, i sacrifici e ai quali mando anche ora l'espressione del mio animo affettuosamente memore e ammirato.

Esame del problema.

Reputo conveniente esaminare prima i due ultimi aspetti di esso: la deficienza relativa alle sedi giu-

diziarie e al trattamento economico, perchè essi non richiedono molte considerazioni e perchè quello riguardante il personale e gli uffici è in relazione diretta con le altre cause da trattarsi in ultimo.

Vengo ora all'esame del problema nelle parti innanzi accennate nelle quali si notano imperfezioni e deficienze. È opportuno trattare prima delle ultime due, e perchè, per il generale consenso, su di esse non occorre fermarsi molto sopra, e perchè la prima è in maggiore relazione con l'ultima trattazione dell'argomento, la ricerca delle cause che la producono e dei relativi rimedi.

Per quanto riguarda le sedi giudiziarie, tutti hanno lamentato e lamentano che esse sono quasi inabitabili, specie le mandamentali, tali da rendere addirittura indecorosa la permanenza in esse dei magistrati.

Gl'istituti di prevenzione e di pena, specialmente le carceri mandamentali, sono in condizioni tali, da far pensare che invece di luoghi di restrizione di libertà personale siano luoghi, in cui pericolano l'integrità e la salute personale di coloro che sono costretti a vivervi. Chi si reca in un capoluogo di mandamento e visita i locali finanziari, le scuole elementari e le sedi giudiziarie nota questa grande differenza. Viene allora fatto di domandare se non sarebbe stato opportuno provvedere egualmente agli uni ed alle altre, tanto più che buona parte del denaro che viene speso per i primi è somministrato dall'amministrazione della giustizia, come testè ha esposto l'oratore che mi ha preceduto.

Passò alle deficienze nel trattamento economico, in riguardo del quale posso affermare che il consenso è universale. La deficienza, per altro, non è limitata alla sola magistratura, ma anche ai funzionari di cancelleria, poichè bisogna pur dire che in certi casi e in certi rami sono pagati degli stipendi veramente di fame. Anche qui desidero fare un'osservazione ed un paragone: l'uditor giudiziario, che esercita la funzione di vice-pretore ed il volontario di cancelleria percepiscono lo stipendio di 400 lire al mese, mentre il cantoniere stradale arriva a 500 o 600 lire e il guardafil del telegrafo arriva anche a 1000 lire mensili. Ora io dico: non sarebbe il caso di perequare un po' tutti gli stipendi statali e distribuire le retribuzioni in ragione della quantità ed anche della qualità della mansione esercitata? Io credo che ciò sarebbe da farsi per un principio di giustizia e per un principio di sapienza politica: per un principio di giustizia, perchè è naturale che la retribuzione sia in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato: per un principio di sapienza politica, perchè così si eviterebbe quella tentazione che, anche negli uffici giudiziari, talvolta può arrivare, giacchè la ristrettezza di questi stipendi può consigliare dei fatti che certamente non dovrebbero avvenire e che non sono degni di lode e di encomio; la « mala suada famas » può spingere alla deviazione del dovere.

E passo alla seconda indagine che riguarda la

parte più importante del problema: quali sono le deficienze nel funzionamento della giustizia, nell'ordinamento del personale e degli uffici. Qui mi limito, per ragioni di brevità specialmente, a parlare delle imperfezioni e delle deficienze, che sono più appariscenti e che toccano più da vicino gli interessi della Nazione, di quelle che si verificano nelle preture e nei tribunali.

Comincio dalle prime e mi propongo una triplice indagine: quali dovrebbero essere i pretori e quali effettivamente sono, quali dovrebbero essere i cancellieri e quali sono; quale dovrebbe essere la costituzione legale della pretura e quale effettivamente è; come gli uffici funzionano.

Quali dovrebbero essere i pretori? Non parlo dei pretori di un tempo, ma di quelli che sono nominati in virtù della legge imperante, la legge del 1930. Essi dovrebbero essere magistrati i quali, subito l'esame di concorso, dopo 6 mesi di tirocinio e 18 di vice-pretorato, superato l'esame teorico-pratico, abbiano conseguito la nomina a pretore aggiunto e dopo tre anni di esercizio quella a pretore. Eccezionalmente i pretori aggiunti, per bisogni di servizio, possono dopo 18 mesi compiere le funzioni di pretori, anche in una sede senza titolari.

Quali sono attualmente? Secondo le notizie contenute nel discorso del Ministro Rocco del 1932, perchè adesso la situazione è cambiata, 270 facevano parte degli antichi giudici i quali non fecero passaggio ai tribunali, 742 dei cosiddetti mortarini e dei rocchini della prima edizione, cioè di quelli che erano reclutati tra i laureati o anche tra i vice-pretori o tra i notari o tra coloro che avevano esercitato la funzione di pretore. Il rimanente poi era costituito da uditori dopo 6 mesi. Ora la situazione, come dicevo, è ancora cambiata, perchè, per il decorso di 5 anni da quando queste osservazioni del Ministro furono fatte, e per le promozioni e per altre ragioni di carriera si può dire che il nucleo più importante di pretori è oggi costituito dagli uditori vice-pretori, uditori vice-pretori, però, i quali, per necessità di servizio; non più dopo sei mesi, ma solo dopo tre prestano l'opera loro: nel 1935 erano 667, ora superano gli ottocento. Lo stesso è a dire per i cancellieri; perchè mentre prima erano funzionari i quali avevano una discreta pratica, oggi alcuni sono, e si può dire che questo sia il maggior numero, dei volontari di cancelleria. Ora chi sono questi volontari di cancelleria? Sono dei ragazzi forniti anche di licenza di scuola complementare, che hanno fatto un esame, nel quale hanno dimostrato di sapere l'italiano, di avere una buona calligrafia e di conoscere le nozioni elementari dell'ordinamento giudiziario e della procedura.

Quale è adesso la costituzione reale e legale delle preture?

Ogni pretura deve avere un pretore e un funzionario di cancelleria; in ogni pretura vi possono anche essere uditori giudiziari, e, oltre il cancel-

liere, degli aiutanti di cancelleria. Questa è la costituzione reale.

Quale è invece la costituzione legale? Abbiamo delle preture, per così dire, cittadine unificate, in cui varie preture della stessa città sono riunite e rette da un pretore e da parecchi vice-pretori, da un cancelliere e da più volontari di cancelleria. Vi sono poi le preture rurali alle quali sono preposti un pretore e un funzionario di cancelleria, che quasi sempre è un volontario; le preture abbinate, quelle, cioè, che risultano dall'unione di due preture entrambe rette da un solo pretore e da un funzionario di cancelleria. Il pretore sta nella pretura che ha maggiore importanza e si porta, secondo i bisogni, a compiere determinati atti di istruzione e di giurisdizione nella sede accessoria. Poi vi sono le preture rette da vice-pretori mandamentali e da un funzionario di cancelleria anche volontario; e, da ultimo le preture che non hanno nessun pretore. Nel 1935, quando feci le opportune ricerche, con a base le notizie fornitemi dalla relazione ministeriale, ve ne erano trentacinque, non so adesso se quante ve ne siano: se non ve ne sono, non mancheranno di esservi per il futuro, per le ragioni che dirò in seguito.

Da ultimo, quale è il funzionamento delle preture? Si può dire in via presuntiva questo. Allorchè la legge stabilisce le condizioni soggettive e oggettive regolanti l'organismo delle preture, pone le basi necessarie per il loro normale funzionamento. Donde la logica conseguenza che, quando quelle manchino, il funzionamento non può essere che anormale. Questa che sarebbe una presunzione « *juris tantum* » come diremmo con frase giuridica, diventa poi una presunzione « *juris et de jure* »; giacchè, esaminando realmente la condizione delle cose si trova che il funzionamento lascia molto a desiderare.

Faccio solo delle brevi osservazioni. Il campo civile, che, certamente, non è il più facile per questi pretori, si cerca di evitarlo il più che sia possibile: quindi frequenti rinvii delle udienze civili e quando poi la causa deve essere finalmente posta a sentenza, allora si ricorre a tutti gli espedienti dilatori procedurali, che vengono somministrati epiraticamente, appunto al fine di ritardare la decisione della sentenza. La quale, quando viene, e non viene nel termine regolamentare di un mese, ormai relegato nell'archivio storico dei ricordi, ma dopo parecchi mesi, risente dell'impreparazione e della poca ponderazione.

Non parlo poi degli altri compiti civili assegnati anche al pretore, quelli della tutela e gli altri che riguardano i minorenni. Nel campo penale le istruzioni, deficienti e incomplete, la definizione giuridica del reato, le prove, tanto generiche che specifiche, e le stesse sentenze risentono il difetto della poca preparazione e della poca ponderazione.

Non meno deficiente è l'opera dei volontari. Un solo accenno. Alcuni verbali di udienza man-

cano delle elementari indicazioni prescritte dalla legge a pena di nullità.

Tutti sanno però che l'opera dei pretori e dei cancellieri non si restringe soltanto ai giudizi penali e civili, ma a loro sono affidati anche altri compiti tra i quali alcuni che interessano le finanze della Nazione che dovrebbero essere esauriti dal funzionario di cancelleria, lasciano molto a desiderare. Tra questi accenno al campione penale, ovvero, sia le spese di giudizio che debbono essere rimborsate allo Stato, parte questa che è molto trascurata, per verità non ora solamente; giacchè ricordo, che quando assunsi la direzione di una procura generale, trovai appunto il campione in abbandono ed in un mese che si procedette alla riscossione delle somme dovute allo Stato, si incassarono ben ventimila lire.

Ora tutte queste deficienze, tutte queste imperfezioni, che non offendono la giustizia, dirò così, la rettitudine della decisione, costituiscono un danno gravissimo, specialmente per il popolo, che all'opera del pretore ricorre in tutte le circostanze, che dal funzionamento di essa si forma il concetto della giustizia.

Mi piace qui riferire il giudizio di un eminente giurista, che fu anche Guardasigilli, Emanuele Gianturco, espresso il 13 giugno 1894 alla Camera dei Deputati.

« Il popolo minuto, egli diceva, della città e della campagna, si forma un concetto più o meno elevato della giustizia a seconda che i pretori adempiano la loro missione con maggiore efficacia ed equità. La grande massa del popolo conosce poco i tribunali, pochissimo le Corti di appello, quasi niente le Corti di cassazione. Il popolo conosce d'avvicino il pretore e conforma il suo giudizio all'opera di lui ».

E passo all'esame delle imperfezioni e delle deficienze che si riscontrano nei tribunali. Anche qui la situazione è identica ed occorre procedere alla stessa ricerca: quali dovrebbero essere i giudici e quali sono. I giudici, non parlo dei giudici dell'antico stampo, che erano dei veri colossi della giustizia, ma di quelli che sono nominati in virtù della legge del 1930, sono, o piuttosto dovrebbero essere, gli uditori, i quali, dopo tre anni di tirocinio e dopo un esame di promovibilità, abbiano esercitato almeno tre anni di aggiuntato, e quindi abbiano conseguito la nomina a giudice.

Del pari i cancellieri dovrebbero aver fatto parecchi anni di tirocinio per essere destinati alle funzioni di Cancelleria o presso i tribunali o presso le Regie procure. Ora che cosa avviene? Avviene che, appunto per i vari rabberciamenti, che si sono dovuti fare all'ordinamento giudiziario per ottenere che la giustizia avesse il suo corso e la macchina potesse funzionare, i giudici oggi sono costituiti da cosiddetti « mortarini », funzionari, reclutati come vi ho già detto, dai cosiddetti « roechini di prima edizione » (perchè vi è stato un primo ordinamento, in forza del quale i pretori erano reclutati senza nessun esame, tranne quella

conversazione giuridica, che avrebbero dovuto sostenere presso il procuratore generale) e un secondo, col quale fu disposto l'esame per la nomina ad uditore giudiziario e da non pochi uditori dopo un anno di tirocinio.

Anche qui si osserva la differenza delle condizioni soggettive ed oggettive stabilite dalla legge e quelle esistenti nella realtà. E anche qui ricorre quella « praesumptio juris tantum » che diventa una « praesumptio juris et de jure » di cui ho parlato per le preture.

Non m'intrattengo molto su questo punto perchè non voglio abusare della pazienza del Senato. Prospetto soltanto una situazione di fatto e cioè il funzionamento di un tribunale penale. Nella massima parte dei casi avviene questo. Il presidente, il quale è anziano e, per l'inveterato e mai potuto togliere sistema, di non stare in residenza, abita nella città più vicina e allora la presidenza è assunta o da un giudice o da uno di questi uditori giudiziari; un altro uditore funge da giudice, e, all'occorrenza, poi vi è un vice pretore mandamentale che forma il terzo giudice. Al banco del pubblico ministero, poichè questo non interviene che raramente in udienza, siede un sostituto da lui delegato, che è poi un uditore dopo un anno di tirocinio. Non faccio considerazioni. Mi limito a dire che questi tribunali vengono chiamati dal popolo i tribunali dei minorenni.

SOLMI, *ministro di grazia e giustizia*. Ma questi sono casi eccezionali.

GIAMPIETRO. Mi permetto di dire che questi casi sono frequenti, e se Vostra Eccellenza vorrà indagare, credo che potrà vedere come non sono dei casi eccezionali. Del resto vorrei augurarmi che così fosse e che le mie informazioni non fossero esatte.

Come dicevo, anche l'opera dei magistrati del tribunale non si limita soltanto ai giudizi penali e a quelli civili; altre funzioni importantissime debbono essere compiute dai giudici, quali quelle della istruzione penale, della giudicatura di vigilanza dei fallimenti.

Del pari tanti altri servizi importantissimi debbono essere resi da funzionari di cancelleria vigilati da capi dei tribunali e dal Pubblico Ministero e sono negletti, tra i quali alcuni che hanno importanza grandissima: il casellario, la statistica, il campione penale e l'esecuzione delle sentenze.

Vengo alla seconda parte del problema: quali sono le cause del difettoso funzionamento della magistratura? La prima è principalmente la deficienza del personale, deficienza della pianta organica generale. Basta fare il paragone tra il personale della magistratura prima dell'unificazione del Regno e oggi. L'Italia con ventidue milioni di abitanti aveva 3.400 magistrati e 7.000 cancellieri; con quarantatre milioni di abitanti ne ha 4.171, tra cui 250 uditori, e 5.510 cancellieri.

La seconda è la incompletezza della pianta organica degli uffici, la quale non è mai completa, spe-

cialmente nelle preture e nei tribunali. Non è mai completa, perchè vi sono una quantità di magistrati che non prestano servizio come dovrebbero. Il ministro Rocco, nel suo discorso al Senato del 14 maggio 1932, disse che quelli addetti alle altre amministrazioni erano settantanove, dei quali sessantasette fuori ruolo. I magistrati destinati ai nuovi uffici ed anche alle Colonie, fra cui ora l'Africa Orientale, sono 27. Cosicchè nelle preture vi sono 218 vacanze e nei tribunali e nelle Regie procure 257.

Altrettanto si dica per le cancellerie, dove il personale è diminuito di 2.000 funzionari, anche perchè in parte, destinato ad altre amministrazioni, cosicchè c'è una deficienza di 500 unità.

L'esame di questa diminuzione di pianta organica durante lo svolgersi di vari esercizi dà luogo ad una curiosa constatazione: che il personale dei gradi superiori aumentava e quello dei gradi inferiori diminuiva. Infatti, la cassazione, che nel 1923 aveva 234 unità, nel 1935 passò a 300; le corti di appello, che nel 1923 ne avevano 527, ne ebbero 1.034. Invece i tribunali da 2.792, passarono a 1.657.

Che queste deficienze siano la causa principale del disservizio, testè lamentato, può dirsi sia da tutti riconosciuto. È vero che c'è stato un solo Ministro, il De Francisci, il quale nel suo discorso al Senato del 1933 disse che il problema non era tanto di quantità quanto di qualità e di organizzazione. Però anch'egli finì con l'ammettere che un certo aumento si doveva fare nel numero dei magistrati.

L'attuale Ministro, con maggior fondamento di verità, nello scorso anno, in occasione della discussione del bilancio della giustizia alla Camera disse: « gli affari giudiziari trattati dalla magistratura in un cinquantennio si sono pressochè raddoppiati. Il numero dei magistrati invece ben lungi dal seguire la curva ascendente del lavoro è rimasto per un cinquantennio pressochè stazionario con tendenza anzi alla diminuzione. Nel 1881 la pianta organica della magistratura comprendeva 4.464 magistrati d'ogni grado, mentre nel 1934 i magistrati erano 4.255. Cosicchè ben può affermarsi che il magistrato italiano presta attualmente al servizio dell'Amministrazione della giustizia un'opera addirittura raddoppiata in confronto di quella che gli era richiesta nel 1881.

Terza causa è l'aumento di lavoro, dovuto, prima di tutto, all'accreciuto numero degli affari trattati. Si è detto che la litigiosità e la delinquenza sono diminuite. Questo si può anche ammettere, per quanto le statistiche siano un libro difficile a scrivere e ancor più difficile a leggere. Ad ogni modo la diminuzione della litigiosità e della delinquenza non importa necessariamente una diminuzione di lavoro. La inesistenza di reato, donde può desumersi argomento per indurre la diminuzione della delinquenza, richiede in moltissimi casi ricerche e indagini che importano grande lavoro, e nel periodo istruttorio, e nel giudizio, tanto

in riguardo all'elemento psichico, quanto a quello materiale del reato. Nè va dimenticato quali e quante ricerche e quanto tempo occorran per accertare che un fatto, presentato come casuale, contiene in sè la perpetrazione di un delitto abilmente nascosto sotto la veste del caso.

Un'altra causa è da ricercarsi nell'aumento degli uffici e delle attribuzioni che prima non esistevano. Tempo addietro, per esempio, non vi era la magistratura del lavoro; in materia penale non vi era la giudicatura di sorveglianza, nè tutte quelle funzioni riguardanti l'opera diretta alla prevenzione e alla repressione della delinquenza minorile. Non basta: le nuove disposizioni, specialmente nel campo penale, hanno reso più grave e difficile il lavoro di quanto non fosse in precedenza. Questa verità non si può disconoscere, quando si osservi, ad esempio, nel campo civile, l'opera del giudice fallimentare molto più gravosa di quanto non fosse tempo addietro. Oggi, come diceva bene il relatore della Commissione del Senato, il compianto senatore Mango, « il nuovo ordinamento fallimentare vede raddoppiato il lavoro del giudice per le nuove mansioni affidategli e specie per la vigilanza sull'operato dei curatori ».

Anche nel campo penale le ricerche nel periodo istruttorio e durante il dibattimento circa l'elemento morale del reato, sull'errore di fatto escludente il reato determinato dall'inganno altrui, sul reato supposto erroneamente, sul reato impossibile: le ricerche sulla tendenza alla delinquenza, sull'abitudine, sulla professionalità; la valutazione delle circostanze soggettive ed oggettive da farsi dal giudice, per l'esercizio del suo potere discrezionale, richiedono molto tempo. Ora tutto questo lavoro non incombeva al giudice durante l'impero della legislazione anteriore.

L'ultima causa riguarda il difettoso ordinamento giudiziario. Una dimostrazione implicitamente la ho già data in precedenza, quando ho esaminato le imperfezioni dei tribunali e delle preture ed un'altra la darò fra breve.

Da quello che ho detto debbo trarre una conseguenza. Premetto che, se è facile reggere una amministrazione, quando essa si trova in condizioni normali, è difficile farlo, allorchè le medesime siano tutt'altro che regolari. È facile guidare una nave, quando il mare è tranquillo e quando nessun ostacolo si presenti alla libera navigazione; ma assai pericoloso è navigare, quando esso sia pericoloso e sia quello, in cui diceva il poeta: « incidit Scyllam qui vult vitare Caribdim ».

L'aver evitato questo scoglio è già un grande merito che intendo rilevare per Voi, onorevole Ministro e per i vostri collaboratori diretti e della Amministrazione centrale. Perchè, malgrado tutte le difficoltà, nelle quali la magistratura si era dibattuta e si dibatte, specie per ciò che riguarda le deficienze del personale, essa ha conservato sempre integro il principio di giustizia ed ha funzionato nel modo migliore possibile. Tutto quanto questo è dovuto, ripeto, all'opera di vigilanza e di direzione

tanto vostra, onorevole Ministro, quanto dei vostri collaboratori.

A voi, ancora, tributo una parola di lode, perchè, come dissi già nel mio precedente discorso, malgrado queste deficienze, malgrado queste difficoltà, l'opera vostra si è diretta anche all'educazione spirituale della magistratura, istituendo quei corsi che servono a dare l'indirizzo morale, diciamo così, ai magistrati, indirizzo nuovo che solo ai primi aurei tempi della magistratura da pochi era tenuto in conto.

Mi auguro che il corso di perfezionamento di cui avete parlato nell'altro ramo del Parlamento abbia a giovare all'istruzione della magistratura, a renderne più complete e perfette le cognizioni e che si tenga di mira soprattutto di non affaticare e deviare troppo i magistrati dalle loro funzioni e di non aggravare il loro già gravosissimo lavoro. Auguro ancora che l'alta opera legislativa della riforma dei Codici possa attingere quel risultato pratico e reale, che la coscienza vostra, onorevole Ministro, e dei vostri collaboratori affida sarà certamente raggiunto.

Vengo all'altra parte del mio discorso che riguarda i rimedi alle deficienze e imperfezioni innanzi esposte. Di questi alcuni si riferiscono alla pianta organica di cui ho parlato, altri riguardano l'ordinamento della magistratura.

Se, come dicevo, la deficienza dell'organico è la principale delle cause, dalle quali deriva il disservizio innanzi esposto, segue logicamente che l'aumentarlo è il mezzo idoneo per eliminarlo. Che, se ciò non è possibile presentemente, per le condizioni del bilancio, occorrerà almeno — ed è indispensabile — mantenere la pianta organica al completo. In che modo? Non producendo vacanze e provvedendo immediatamente alle vacanze. Qui occorre che faccia un richiamo speciale ad una circostanza, di cui hanno parlato altresì le relazioni del bilancio della Camera e quella diligente, come sempre, del Senato, redatta dal mio illustre amico, senatore Raimondi. È quella delle vacanze prodotte dal sistema dei concorsi per il reclutamento nella magistratura, causa gravissima. L'anno passato mi occupai di essa, quando si discusse il bilancio della giustizia e feci osservare fin d'allora il grande ritardo, con cui i concorsi si espletavano e dissi che era desiderabile maggiore sollecitudine, in un tempo, in cui le città si facevano in un momento e in cui sorgeva in meno di un anno l'intera città universitaria. Ho dovuto però convincermi che, malgrado ogni buona intenzione di sollecitudine, non si può ovviare all'inconveniente del grande ritardo, se non modificando il principio informatore del concorso.

Un esempio di evidenza chiarissima e di attualità: è stato bandito un concorso per uditori e il bando è del 14 ottobre 1936; gli esami dovranno avere luogo l'otto, il nove, il dieci e l'undici giugno del 1937; i posti messi a concorso sono 287 per gli uditori di tribunali e 112 per gli uditori di pretura. I candidati al primo concorso sono 1.384

e al secondo 1.618. Ora per il primo concorso i concorrenti debbono fare quattro prove scritte; onde, pure ammettendo che non si presentino tutti i 1.384 candidati ma se ne presentino solo 1000, saranno ben 4.000 scritti che la Commissione deve esaminare. Questa Commissione è costituita di magistrati, i quali hanno anche il diritto al necessario riposo dopo un anno di lavoro e non si può pretendere che essi restino nell'estate a rivedere gli scritti. Perciò l'esame di questi non potrà terminare che alla fine dell'anno e gli orali ai primi dell'anno venturo. Onde la nomina dei vincitori del concorso non potrà aver luogo prima di quel tempo. Se non che i nominati non immediatamente potranno prestare servizio nell'amministrazione, perchè, a prescindere dalle formalità per la nomina, per la registrazione dei decreti alla Corte dei Conti, occorre che gli uditori di pretura facciano un tirocinio, almeno di tre mesi e gli altri di diciotto, per essere adibiti all'esercizio delle relative funzioni.

Questo inconveniente è causa permanente delle vacanze, perchè all'atto della loro assunzione in servizio si saranno già resi vacanti altrettanti posti per le promozioni ed altre necessità di carriera, cosicchè, quando il concorso sarà terminato, si avrà un maggior numero di vacanze di prima. Per tanto è assolutamente necessario che il concorso sia bandito, non per il numero di posti vacanti in quel tempo, ma per quello che lo sarà, presumibilmente, allorchè esso sarà terminato. In questo senso vorrei rivolgere viva preghiera all'onorevole Ministro delle finanze, da cui dipende l'accoglimento del principio da me enunciato e che lungi dal danneggiare gioverebbe anche all'erario, evitando quei mezzucci, riparatori dell'insufficienza di magistrati, che cagionano spese non lievi.

Questo mio rilievo non è ignoto certamente all'onorevole Ministro che non mancherà di rinnovare le sue premure al Ministro delle finanze, e anche, se occorrerà, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ed ora vengo all'ultimo dei mezzi necessari per eliminare le deficienze, cui ho accennato, un nuovo ordinamento della magistratura. Farò una breve e sintetica enunciazione di quali dovrebbero essere i capisaldi di essa: 1° l'ingresso in carriera; 2° la carriera esclusiva per i magistrati in carriera; 3° magistratura pretoria e magistratura collegiale; 4° magistratura dei tribunali, e magistratura del Pubblico Ministero; 5° specializzazioni delle funzioni giudiziarie; 6° promozioni; 7° uffici direttivi.

1° Ingresso in carriera: uditorato. Esame unico ed identico, per tutti i candidati, occorrendo per tutti i gradi della magistratura cognizione di tutte le materie giuridiche. Non è detto che il pretore debba avere cognizioni minori di quelle del giudice. Tutt'altro. Se mai, ne avrebbe bisogno di più: non è un paradosso l'affermazione essere

più difficile fare il pretore che il consigliere di cassazione; forse è piuttosto una grande verità.

2° La carriera deve essere riservata esclusivamente ai magistrati di carriera. Se si stabilisce che bisogna superare un esame per certi determinati gradi, e questi bisogna percorrere, non è ammissibile che vi siano magistrati, che entrino a far parte della magistratura in alcuni gradi, senza aver percorso gli altri. Un esame particolare va fatto per i magistrati addetti agli uffici del Ministero.

Essi, chiamati a far parte dell'Amministrazione allorquando sono pretori, giudici, all'atto della promozione, rientrano in ruolo nel grado cui sono promossi. Un reclutamento identico ha anche per magistrati appartenenti alla magistratura superiore. Questo sistema produce molti inconvenienti ed è dannoso, e all'amministrazione centrale, e a quella della giustizia, principalmente perchè, e chi vi entra, chi ne esce non ha quelle cognizioni e quella pratica occorrenti per l'ufficio di cui si entra a far parte.

Certamente però non sono mancate e non mancano lodevoli eccezioni. Io, che ho percorso trenta anni di carriera in Roma, ho avuto con me colleghi o dipendenti, parecchi di questi magistrati, ed ho potuto constatare che molti, che sono rientrati in magistratura sono ora, come lo furono prima, ottimi magistrati, che rendono segnalati servizi alla amministrazione della giustizia.

Penso pertanto che il sistema debba cambiarsi, ritornando anche per esso all'ordinamento del 1865. La carriera sia diversa, ma parificata, riguardo al grado ed allo stipendio, a quella della magistratura. Non è conveniente, per esempio, che un direttore generale del personale, che deve spesso ricevere presidenti di corte di appello o procuratori generali e provvedere alle loro richieste, abbia un grado inferiore di fronte ad essi.

Dissentito poi da quanto è stato scritto nella relazione del Senato per ciò che riguarda il modo di supplire, almeno provvisoriamente, alla deficienza del numero dei magistrati, reclutando gli avvocati che abbiano esercitato le funzioni di vice pretori e i magistrati che siano stati dimissionari. Molte sono le ragioni che a mio modo di vedere non consigliano l'introduzione di questi elementi nel corpo della magistratura.

Per quanto riguarda i magistrati dimissionari, a prescindere da molte considerazioni, v'è anche quella che difficilmente potrebbero portare un contributo notevole a una buona amministrazione della giustizia, dopo essersi allontanati dalla magistratura per tanto tempo e per motivi che dovrebbero essere diligentemente esaminati.

Per quanto poi riguarda gli avvocati, anche per essi vale l'obiezione che non hanno percorso quei gradi della carriera e che non hanno quelle cognizioni specifiche che si richiedono per i magistrati e soprattutto quell'abito che si acquista

soltanto dopo una permanenza più o meno lunga in carriera.

3° E passo al problema più importante: magistratura pretoria e collegiale. I sistemi sono tre: ruolo separato, ruolo unico, ruolo separato nel primo grado ed unico nei gradi superiori. Il primo sistema è quello in uso oggi; il pretorato è avulso dalla carriera della magistratura. Esso ha presentato tali e tanti inconvenienti, da dissuadere tutti coloro, che si occupano della materia della convenienza di mantenerlo in vigore. Tra questi motivi c'è la mancanza di prospettiva di ogni ulteriore vantaggio, perchè, è vero che con l'attuale ordinamento i pretori possono aspirare anche alla corte di appello, ma le condizioni sono talmente difficili che raramente ciò è avvenuto e credo che solo qualcuno è riuscito ad ottenere questo passaggio: una eccezione che conferma la regola.

Il secondo sistema, per cui il grado di pretore deve essere percorso prima della promozione a giudice, ha il vantaggio di far acquistare a tutti i magistrati le cognizioni e quelle doti morali che dalla scuola del pretorato nascono: ma offre l'inconveniente di costringere tutti a percorrere una carriera lunga, penosa e piena di disagi, ragione precipua per cui il sistema è stato abolito. Il sistema misto parmi preferibile: gli uditori hanno la facoltà di scegliere la carriera del pretorato ovvero dei tribunali. I primi, dopo un determinato periodo di esercizio delle funzioni (un biennio), previo un esame teorico pratico conseguirebbero la nomina a pretori. Gli altri, dopo un biennio di uditorato, presso i collegi, dovrebbero esercitare le funzioni di vice pretore per un altro biennio e quindi otterrebbero la nomina a giudice.

Questo sistema, mentre lascia a tutti la facoltà di preferire la carriera, cui è più inclinato, consente a tutti di arricchirsi di quelle cognizioni vaste e profonde e di quelle doti che la carriera del pretorato fornisce. Credo che come avvenne con l'ordinamento del 1865 non pochi la seguirebbero, sia per il vantaggio finanziario, derivante dal conseguimento dello stipendio per parecchio tempo prima e in misura maggiore dei colleghi percorrenti la carriera del tribunale, sia per le attrattive che il pretorato offre a chi si sente portato ad esso. Non lo furono in passato, non lo sarebbero ora.

4° Pubblico Ministero e magistratura collegiale. Attualmente vi è ruolo unico. Per quanto le Regie procure e le procure generali siano separate dai collegi giudicanti, i magistrati delle une e degli altri formano parte della graduatoria unica e sono ammessi i passaggi e le promozioni dalle une agli altri. Credo più utile la separazione delle carriere. La diversità delle funzioni e il notevole perfezionamento di esse derivante dal loro continuato esercizio lo consigliano. Non può, ad esempio, un giudice esercitare bene le funzioni di Pubblico Ministero nelle assise, perchè non ha mai acquistato la tecnica occorrente per i relativi difficilissimi dibattiti, come non potrà chi è stato

sempre negli uffici del P. M. scrivere una sentenza civile con la competenza del primo. « Tractant fabrilia fabri »: è insegnamento di Orazio. Quanto vantaggio derivi al funzionamento della giustizia da questa separazione del ruolo tutti che hanno pratica e conoscenza di cose giudiziarie ben conoscono. Lo stesso compianto ministro Rocco lo ammise nelle sue relazioni sui pieni poteri e a me rispose in Senato che l'argomento era degno di studio.

5° Specializzazione dei magistrati. La specializzazione dei magistrati è logica conseguenza della differenza di funzioni che sono esercitate da quelli appartenenti allo stesso ruolo. Diverse infatti sono quelle del giudice civile e le altre del giudice penale e specie del giudice istruttore. Pertanto far esercitare ad essi le stesse funzioni, e le similari, in caso di promozione, importa rendere più perfetta l'opera loro.

6° Promozioni. E passo ad un punto ancora più importante e cioè alle promozioni. Anche qui vari sono stati i sistemi, i quali hanno avuto delle vicende alterne specialmente per quel che riguarda il sistema dei concorsi. Questo, istituito per la cassazione con la legge Orlando nel 1904, fu abolito nel 1912 dall'onorevole Finocchiaro Aprile; il Ministro Oviglio lo rimise in vigore nel 1923 e il compianto Ministro Rocco lo abolì quasi del tutto, perchè lo lasciò, in misura lievissima, per le promozioni alla corte di cassazione, alla quale si poteva essere promossi solo per scrutinio.

Si è molto discusso in proposito. Gli argomenti per l'abolizione specie per la corte di cassazione sono di un'evidenza palmare. Prima di tutto, il criterio, in base al quale si dovrebbe misurare comparativamente il merito dei concorrenti, l'eccellenza delle conoscenze giuridiche, è errato. Col concorso si provvede non solo alla corte di cassazione, ma anche alla Magistratura di merito: presidente di sezione, di corte d'appello, avvocati generali, presidenti e procuratori del Re dei tribunali più importanti, presidenti di corte di assise. Ora, se quel criterio può accogliersi per i primi non lo si può per gli altri, giacchè per le funzioni di questi ultimi occorrono più che le profonde cognizioni giuridiche, altrettanto speciali pratiche per le promozioni a presidente di sezione di corte d'appello, ad avvocato generale, a presidente di corte d'assise, a procuratore del Re, a presidente dei tribunali più importanti. Ora per l'esercizio di queste funzioni occorre che il magistrato abbia una conoscenza pratica e non solo prevalentemente giuridica, come è necessario per la corte di cassazione.

A prescindere da questo, la giusta adozione di questo criterio di comparazione è impossibile, perchè non si può paragonare il merito in base ad elementi diversi e d'indole diversa le sentenze del giudice civile e le requisitorie dei funzionari del P. M.; l'opera dei quali più che nello scritto è consacrato nel diuturno difficile e faticoso lavoro delle udienze che non lascia alcuna traccia.

D'altra parte questi elementi di comparazione sfuggono allorchè debbono farsi per moltissimi concorrenti.

Inoltre il sistema è stato ripudiato anche autorevolmente. Nella citata relazione ministeriale del 1925 per la riforma dei codici ne fu fatta ampia critica, e si concluse che esso non offriva sostanziale garanzia. Nello stesso avviso venne il senatore D'Amelio, presidente della Commissione esaminatrice del concorso.

Va osservato ancora che esso si traduce in una disparità di trattamento ingiusto in quanto che, secondo la legge imperante, coloro che sono riconosciuti idonei, ma non vincitori del concorso possono essere promossi per i posti ulteriori che si rendano vacanti nell'anno e, a parità di voti, secondo la prevalente anzianità. Onde non solo quelli che si distanziano dai primi per frazioni infinitesimali di voti, ma anche gli altri che hanno riportato numero di voti pari ai primi idonei, perchè meno anziani non sono promossi. Ora tutti costoro hanno avuto la stessa dichiarazione di merito, ma alcuni sono promossi, altri no.

Non voglio, da ultimo, omettere di notare che il sistema del concorso appunto per i gravi risultati dannosi ai magistrati è causa di grave disagio materiale o morale: toglie ad essi la promozione, donde sperano, a ragione, un miglioramento nella loro condizione finanziaria e quella tranquillità di spirito tanto necessaria per l'adempimento delle loro funzioni.

Il concorso può e deve ammettersi, eccezionalmente nei gradi inferiori per favorire i magistrati che eccellono davvero sugli altri e per potersene giovare nei gradi supremi; un concorso per esami, come era disposto nella legge Zanardelli, da farsi dai pretori, dai giudici e dai sostituti procuratori del Re dopo un congruo periodo di esercizio delle rispettive funzioni. La loro promozione come quella che è accertata in modo sicuro non desterà l'ira dei colleghi e varrà a premiare il merito.

Il sistema delle promozioni più rispondente ai bisogni della magistratura è l'antico, dello scrutinio con la triplice nota di promovibilità semplice, per merito e per merito distinto. A questo proposito debbo dire, non essere accettabile la proposta fatta nell'altro ramo del Parlamento di richiedere il parere dei Sindacati forensi. Molte ragioni si oppongono ad essa e specialmente quella di non provocare nell'animo del magistrato il sentimento di riconoscenza per l'atto di benevolenza ricevuto. Cicerone scrisse: « Noi ci sentiamo naturalmente più inclinati verso quelli che sembrano promettere una ricompensa più facile e sicura *a quo enim expeditior et celerior remuneratio fore videtur in eum fere est voluntas nostra propensior* (De Officiis, Lib. II, XXI).

UFFICI DIRETTIVI. Hanno somma importanza dipendendo da essi principalmente il regolare funzionamento della giustizia. All'uopo richiedono in coloro che ne sono investiti, l'aver esercitato precedentemente le funzioni, cui debbono soprain-

tendere e una speciale attitudine amministrativa. Non anzianità per la destinazione ad essi: criterio erroneo e dannoso.

Queste condizioni richiedonsi specialmente per i posti direttivi nel Pubblico Ministero, giacchè i procuratori del Re, i procuratori generali sono i direttori e regolatori dello svolgimento dell'azione giudiziaria, i vigili custodi della disciplina e i propulsori di quel vasto movimento, che costituisce la vita dei circondari e dei distretti.

Al termine del mio discorso sento il bisogno di farvi una confessione.

Allorquando meditavo le idee che ho avuto l'onore di esporvi, arrivato al punto, in cui sono giunto ora, un dubbio mi assalì, una trepidazione m'invasse. È questo il momento di presentare alla Nazione questo grave problema, quando altri sono da risolvere della maggiore importanza e riguardanti il consolidamento, lo sviluppo e la grandezza dell'Impero!

Il dubbio e la trepidazione furono di breve durata. L'uno e l'altro vinsero un pensiero di forza e di energia, un ricordo di potenza e di gloria. Non poteva essere diversamente, essi riferivansi al Duce.

Accennando al problema delle costruzioni coloniche, così egli si espresse nella lettera al senatore De Capitani per la erogazione di 300 milioni per la costruzione delle case coloniche. (*Giornale d'Italia*, 13 febbraio 1934).

« Non bisogna dimenticare che il problema ha proporzioni eccezionali: le sole case dichiarate inabitabili sono circa 140 mila e oltre al danaro occorrerà del tempo.

« Io parlai di decenni. Ma l'essenziale nel Regime è di fissare una mèta e di marciare con volontà decisa sino al giorno in cui la mèta non sia raggiunta ».

La mèta è fissata, la mèta sarà raggiunta.

Lo sarà per volontà e per opera del Duce che sa, la forza formare i regni, la giustizia mantenerli; che la giustizia pose a fondamento del Regime, come disse nell'Assemblea quinquennale e che perciò la giustizia riporterà all'antico splendore, aggiungendo un'altra gemma al serto che cinge il crine glorioso dell'Italia e dell'Impero.

Non difficoltà finanziarie, non eccezionalità del problema, niente si opporrà al raggiungimento della mèta, niente potendo opporsi alla potenza e al volere dell'Uomo dai grandi prodigi, al vincitore della congiura sanzionistica europea, al creatore del Regime, all'Uomo destinato a tradurre in atto il comando fatidico: *Tu regere imperio populos romane memento*. (*Applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato alla seduta di domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Ago, Aldi Mai, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Baccelli, Bacci, Baldi Papini, Barcellona, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Belluzzo, Bennicelli, Berio, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bociardo, Bodrero, Bonardi, Bongiovanni, Borletti, Brezzi, Broccardi, Broglia, Burzagli.

Calisse, Campili, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casoli, Cassis, Castelli, Cattaneo Giovanni, Cavallero, Cavazzoni, Caviglia, Celesia, Centurione Scotto, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Cimati, Cini, Colosimo, Concini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Crespi Mario, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Ancora, Della Gherardesca, De Marinis, De Martino Augusto, De Martino Giacomo, De Michelis, De Riseis, Di Bagno, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Ducci, Dudan.

Etna.

Facchinetti, Faina, Falck, Farina, Fedele, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Fracassi, Frascchetti.

Galimberti, Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Gheresi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Gigante, Ginori Conti, Giordano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Grazioli, Graziosi, Guaccero, Gualtieri, Guglielmi.

Imberti.

Josa.

Lanza Branciforte, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Luciolli.

Majoni, Mambretti, Manzoni, Maragliano, Marciano, Marconi, Marescalchi, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Mattioli Pasqualini, Mayer, Mazzoccolo, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montefinale, Mori, Mormino.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci.

Occhini, Ovio.

Padiglione, Pecori Giraldi, Peglion, Pende, Perris, Perrone Compagni, Petrillo, Petrone, Piaggio, Pinto, Piola Caselli, Pitacco, Porro Carlo, Porro Ettore, Pozzo, Prampolini, Pujia, Puricelli.

Raimondi, Raineri, Rava, Renda, Rolandi Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salucci, Sanarelli, Sandicchi, Sani, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Silvestri, Sirianni, Sitta, Solari, Spiller, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Tofani, Tolomei, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon.

Vaccari, Valagussa, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vinassa de Regny, Visocchi, Volpi di Misurata.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2142, concernente modificazioni alle disposizioni legislative per la denuncia ed il versamento delle tasse erariali applicate ai trasporti effettuati sulle linee concesse alla industria privata (1517):

Senatori votanti	217
Favorevoli	213
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2168, concernente agevolazioni in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli (1534):

Senatori votanti	217
Favorevoli	214
Contrari	3

Il Senato approva.

Conti consuntivi dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi, per gli esercizi finanziari 1931-32; 1932-33 e 1933-34 (1538):

Senatori votanti	217
Favorevoli	213
Contrari	4

Il Senato approva.

Conti consuntivi dell'Azienda autonoma per i servizi telefonici di Stato per gli esercizi finanziari 1931-32; 1932-33 e 1933-34 (1539):

Senatori votanti	217
Favorevoli	214
Contrari	3

Il Senato approva.

Conti consuntivi dell'Amministrazione autonoma delle Ferrovie dello Stato, per gli esercizi finanziari 1931-32; 1932-33 e 1933-34 (1540):

Senatori votanti	217
Favorevoli	213
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2176, contenente disposizioni per il personale dello Stato e degli altri Enti pubblici richiamato in servizio militare per mobilitazione ed inviato in licenza, e norme integrative del Regio decreto-legge 1º aprile 1935-XIII, n. 343 (1543):

Senatori votanti	217
Favorevoli	213
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2256, concernente il trattamento economico del personale addetto alle Scuole all'estero, dipendente dal Ministero degli affari esteri (1544):

Senatori votanti	217
Favorevoli	213
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2302, contenente norme per l'applicazione e la riscossione dei contributi obbligatori a favore degli Enti provinciali per il turismo (1548):

Senatori votanti	217
Favorevoli	214
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2337, contenente norme per il pagamento ed il rimborso dei buoni di albergo (1555):

Senatori votanti	217
Favorevoli	212
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2344, riguardante il trattamento economico degli ufficiali giudiziari richiamati alle armi per mobilitazione (1556):

Senatori votanti	217
Favorevoli	214
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2293, concernente proroga al 31 dicembre 1937-XVI, del termine per ultimare

le costruzioni già iniziate agli effetti dell'esenzione dall'imposta sui fabbricati (1558):

Senatori votanti	217
Favorevoli	213
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121, col quale si stabiliscono norme per l'apprestamento di ricoveri antiaerei nei fabbricati di nuova costruzione e destinati ad abitazione civile o popolare (1573):

Senatori votanti	217
Favorevoli	213
Contrari	4

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Tolomei, Scotti e Burzagli a presentare alcune relazioni.

TOLOMEI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 359, riguardante la determinazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria per i trasferimenti di immobili al Comune di Trento per l'attuazione dei lavori di risanamento del quartiere del « SASS » in detta città (1660). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

SCOTTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 317, riguardante modificazione all'articolo 4 del Regio decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1413, relativo alla costituzione del Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari, con sede in Roma (1670). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

BURZAGLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 360, recante proroga del termine della durata in carica del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente autonomo « Volturno » in Napoli (1677). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Tolomei, Scotti e Burzagli della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Annuncio di presentazione di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di dar lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Interrogazioni con risposta scritta:

Il sottoscritto, vivamente plaudendo all'opera dell'onorevole ministro dell'educazione nazionale anche rivolta ad instillare negli alunni delle scuole sentimenti di pietà verso gli animali, chiede di interrogarlo per sapere se Egli non creda giunto il momento di impartire disposizioni restrittive della *virisecione* negli Istituti universitari, cominciando col vietare che vi siano sottoposti i cani, esseri intelligenti e sensibilissimi, fidi leali generosi amici dell'uomo.

TITO POGGI.

Al ministro delle finanze per sapere se, allo scopo di dare tranquillità e assicurare l'esistenza stessa della viticoltura nazionale, intenda di mettere subito allo studio, ora che si ha più di un quinquennio di esperienza in materia, la questione della sostituzione o diminuzione della imposta di consumo sul vino senza che le finanze comunali abbiano a risentirne danni, e se intanto non creda di dare istruzioni per eliminare i gravi inconvenienti spesso vessatorii che avvengono nella esazione della imposta sul vino.

MARESCALCHI, COGLIOLO, LEICHT, RAIMONDI.

Al ministro dei lavori pubblici per sapere:

se sia edotto del continuo ripetersi di valanghe sulla strada statale Cesana-Claviere e segnatamente di quella caduta il 4 corrente mese che ostruì ogni comunicazione, travolse due persone per fortuna state di poi salvate, fece correre grave pericolo all'autocorriera zeppa di sciatori stranieri e bloccò a Claviere numerose macchine di turisti forestieri;

se di fronte al perpetuarsi di uno stato di cose che costituisce un permanente pericolo per le persone, la rovina della stazione di sport invernali di Claviere che con tanti sacrifici assurde ad un invidiabile primato, e quel che più conta suscita un'impressione di sfiducia sulla sicurezza delle nostre strade, nei numerosi stranieri che transitano per questa importante arteria di comunicazione internazionale;

non ritenga di dover superare le difficoltà finanziarie già opposte lo scorso anno e provvedere con urgenza alla costruzione delle gallerie paravalanghe, in conformità al progetto già appositamente allestito dall'Azienda Stradale e ai voti espressi dal Sindacato fascista degli ingegneri e dal Consiglio provinciale dell'economia di Torino.

BOUVIER.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. I Ministri competenti hanno trasmesso le risposte scritte alle interrogazioni

dei senatori Venino, Bacci e Marescalchi, Ricci, Majoni, Tito Poggi, Marescalchi ed altri.

A norma del Regolamento del Senato le medesime saranno inserite nel resoconto stenografico della odierna seduta.

Domani alle ore 15,30 seduta pubblica col seguente ordine del giorno.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2160, riguardante la proroga del termine stabilito dall'articolo 160 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (1545). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2294, concernente il miglioramento ed ampliamento della rete radiofonica nazionale (1550). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2252, recante modificazioni alle tabelle organiche del personale di 2ª e 3ª categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e istituzione di un ruolo speciale tecnico per il personale delle stazioni radiotelegrafiche (1551). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2257, recante l'iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato dei dipendenti dal Gran Magistero dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia (1552). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2151, che modifica il Regio decreto-legge 2 ottobre 1931-IX, n. 1237, che ha istituito l'Ente Nazionale Risi (1574). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2438, riguardante il conferimento temporaneo al Presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale dei poteri e delle attribuzioni già affidate al direttore generale dell'Istituto medesimo (1575). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2454, riguardante l'integrazione e modificazione del Regio decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1378, contenente norme di condominio riguardanti Cooperative edilizie a contributo statale e mutuo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (1577). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2381, contenente norme complementari e modificative circa la concessione di autovetture di servizio per gli ufficiali dei carabinieri Reali e per la determinazione della misura

dell'indennità chilometrica (1578). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2172, concernente le nomine ad ufficiale della Regia aeronautica per merito di guerra in occasione di operazioni importanti nelle Colonie (1580). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2323, riguardante l'ordinamento delle forze aeree della Libia (1581). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 116, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza (1583). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 147, concernente autorizzazione all'I. N. C. I. S. per nuove costruzioni di case per impiegati dello Stato (1585). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1641). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

La seduta è tolta (ore 20).

Risposte scritte ad interrogazioni.

VENINO. — Al Ministro dell'aeronautica, per sapere se non ritenga, più che opportuno, necessario che per la migliore e più equa valutazione degli interessi di cui è chiamata a giudicare, la Giunta arbitrale per gli espropri, anziché unicamente composta di rappresentanti del Ministero espropriante, sia costituita anche da elementi locali a più vicina conoscenza del valore degli immobili, quali, ad esempio, l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico di finanza, l'ingegnere capo del Genio civile, il Presidente della Commissione censuaria, un rappresentante del Sindacato provinciale fascista degli Ingegneri.

RISPOSTA. — In risposta alla interrogazione da Lei presentata alla Presidenza del Senato il 13 corrente, circa l'opportunità d'integrare la Giunta arbitrale per gli espropri riguardanti l'Amministrazione aeronautica, con elementi locali a più vicina conoscenza del valore degli immobili, si fa presente quanto segue.

La stima per la misura dell'indennità di esproprio è redatta dagli enti esecutivi del Demanio aeronautico che, competenti per territorio, sono particolarmente e tecnicamente informati dei fat-

tori che direttamente o indirettamente influiscono nella determinazione del valore degli immobili. Essi enti si servono, a titolo di collaborazione, delle prudenti informazioni degli ispettorati agrari, degli Uffici tecnici di finanza, degli Uffici di registro, dei Consigli provinciali dell'economia corporativa, delle Unioni provinciali degli agricoltori, caso per caso interpellati.

Tale procedimento ha dato finora risultati lusinghieri, sicché sono stati rarissimi i casi di ricorso alla Giunta arbitrale competente per territorio. La quale ha sempre dimostrato di corrispondere alle esigenze della delicata materia, tanto più che, per legge, ha facoltà di valersi, per accertamenti e rilievi locali, dell'opera di persone tecniche (articolo 12 del Regolamento 17 aprile 1921, n. 762).

Sotto questo riflesso non sembrerebbe opportuna alcuna modifica della composizione di essa Giunta.

Tuttavia, tenute presenti le direttive corporative del Regime Fascista, è allo studio un aggiornamento della composizione di essa in analogia a quanto è stato disposto con la legge 6 giugno 1935, n. 1131, per la Giunta speciale presso la Corte di appello di Napoli istituita in virtù dell'articolo 17 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219. Tale aggiornamento dovrebbe disporre l'intervento nella Giunta arbitrale aeronautica di un rappresentante del Sindacato provinciale della Federazione nazionale fascista dei proprietari di fabbricati, nel caso che l'espropriazione riguardi edifici, o di un rappresentante dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori, qualora si tratti di fondi rustici.

p. il Ministro

VALLE.

BACCI e MARESCALCHI. — Al Ministro di grazia e giustizia sulla opportunità di abrogare la tariffa speciale tuttora in vigore, introdotta col Regio decreto 27 gennaio 1927, n. 130, completando, in tal modo, la parificazione dei notai delle nuove Province a quelli delle altre Province del Regno disposta con Regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325: fanno presente che detta tariffa speciale di cui si chiede l'abrogazione si è dimostrata di nessun giovamento per il pubblico risolvendosi, anzi, in un danno nella tecnicità degli atti, in un maggior aggravio economico per le Parti stipulanti e altresì in un danno per i notai quando si consideri che gli atti presentati ai medesimi per l'autenticazione, rappresentano i due terzi di quelli esibiti all'Ufficio del Registro.

RISPOSTA. — L'interrogazione si riferisce evidentemente alla riduzione degli onorari notarili nei territori annessi, per quanto concerne le autenticazioni delle firme apposte agli atti e documenti da servire agli effetti delle iscrizioni nei libri fondiari.

Al riguardo è da tener presente che la cessata Monarchia austro-ungarica aveva introdotto nella materia tavolare una serie di facilitazioni dirette ad agevolare e a garantire la pubblicità dei diritti sui beni immobili e ad evitare ragioni di malcontento ai confini.

Così le Preture autenticavano gratuitamente le firme apposte agli atti privati ed assumevano atti e documenti da servire agli effetti dei libri fondiari. Inoltre, i legalizzatori, persone probe ed oneste, autenticavano le firme per soli 40 centesimi.

Queste facoltà concorrenti con quelle notarili furono abrogate, a seguito delle premure dei notai, con l'articolo 1 del Regio decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 130, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2383. Senonchè per ragioni di opportunità politica e nell'interesse dell'Erario, dei piccoli proprietari agricoli dei detti territori dove la proprietà è molto frazionata, e soprattutto della sicurezza del credito e della pubblicità dei diritti fondata essenzialmente su esenzioni di spese, con l'articolo 3 dello stesso decreto-legge venne disposta la riduzione degli onorari stabiliti dalla tariffa notarile italiana.

Tale riduzione, limitata soltanto alle autenticazioni delle firme apposte agli atti e documenti da servire agli effetti delle iscrizioni nei libri fondiari o dell'archiviazione, importa la fissazione dell'onorario notarile in misura da lire 3 a lire 20 fino ad un valore di lire 5.000, oltre lire 1,50 per ogni mille lire in più. Per somme maggiori di lire 200.000 è applicabile invece l'onorario normale ridotto della metà.

Queste disposizioni vennero confermate con l'articolo 4 del Regio decreto di unificazione legislativa 6 maggio 1929, n. 972, su proposta dei capi delle Corti di appello dei territori annessi, e furono estese al territorio della città di Fiume, dove frattanto era avvenuta l'estensione delle leggi tavolari ex austriache, in sostituzione del sistema tavolare ex ungarico (Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499).

I notari hanno ripetutamente chiesto l'abolizione di detta tariffa speciale, che peraltro in alcuni casi (autenticazioni di firme apposte ai contratti di quietanza, di consenso per cessione di grado, di riduzione e di cancellazione di ipoteca, ecc. di valore non inferiore a lire 30.000) consente onorari superiori a quelli stabiliti per queste categorie di atti dalla tariffa in vigore nelle vecchie Province. Ma tale richiesta non si ritenne di poter accogliere, perchè l'aggravio che ne sarebbe derivato sarebbe riuscito assai sgradito alla popolazione e pregiudizievole alla regolare tenuta del libro tavolare, il quale non può sussistere se non in forma essenzialmente economica, specie per quanto si riferisce ai contadini piccoli proprietari.

Ad ogni modo la questione sarà nuovamente esaminata, insieme con altre proposte pervenute per la modificazione di talune disposizioni delle leggi sui libri fondiari e di altre leggi ad esse attinenti, da una speciale Commissione costituita

presso questo Ministero, la quale inizierà presto i suoi lavori.

Il Ministro
SOLMI.

RICCI. — Al Ministro delle finanze per sapere quanti siano gli iscritti e quale il gettito di ciascuna categoria dell'imposta complementare, come segue:

sotto	2 %	sul reddito
da 2 % a	3 %	sul reddito
da 3 % a	4 %	sul reddito
		ecc.
da 9 % a	10 %	sul reddito
oltre	10 %	sul reddito.

RISPOSTA. — In risposta alla interrogazione dell'onorevole senatore Federico Ricci in data 20 corrente, si forniscono i richiesti dati statistici, concernenti il numero dei contribuenti all'imposta complementare progressiva sul reddito per i singoli scaglioni di aliquote ed il gettito dell'imposta medesima per ciascuno scaglione.

Si tratta necessariamente di dati approssimativi, giacchè l'imposta corrispondente a ciascuno degli scaglioni è stata calcolata in base ad un'aliquota media.

Essi però, se non perfettamente esatti, debbono ritenersi sufficientemente attendibili. Non sarebbe possibile, d'altra parte, fornire elementi più precisi, in quanto ciò importerebbe un aggravio non indifferente di lavoro, cui gli Uffici provinciali non potrebbero sobbarcarsi, mentre molteplici compiti incombono ad essi, in relazione anche alle nuove funzioni dipendenti dai recenti provvedimenti finanziari.

È da avvertire che gli elementi che si forniscono all'onorevole interrogante non vengono pubblicati nei Bollettini ufficiali della Direzione generale delle imposte dirette, appunto perchè poco precisi per le ragioni accennate.

Il Ministro
DI REVEL.

MAJONI. — Al Ministro dell'educazione nazionale per sapere come intenda provvedere, nell'interesse della conservazione delle bellezze naturali dell'Urbe, alla salvaguardia della Pineta detta di Villa Heriz - Via Panama - unica « oasi » di verde rimasta in quella magnifica zona periferica, pineta che è considerata zona vincolata, e che va continuamente diminuendo.

RISPOSTA. — L'ex Villa Heriz è sottoposta al vincolo di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 11 giugno 1922, n. 778. Pertanto essa non può subire alcuna modifica, nè alcuna nuova opera in essa può essere intrapresa senza l'esplicito consenso del Ministero dell'educazione nazionale. Difatti recentemente dovendosi abbattere alcuni alberi della villa che per il loro stato di conserva-

zione costituivano una minaccia per i passanti, è stato necessario ottenere prima il permesso del Ministero, permesso che è stato concesso solo dopo che da una accurata visita eseguita da un Seniore della Milizia forestale, è risultato che effettivamente si trattava di alberi assai deperiti e pericolanti. A parte ciò, data l'immediata vicinanza dell'ex Villa Heriz a Villa Savoia, il problema della tutela del suo patrimonio arboreo è stato sempre oggetto di particolare attenzione da parte del Ministero dell'educazione nazionale. Anzi, fin dal giugno u. s., in conformità di un voto formulato dalla Consulta per la tutela delle bellezze naturali, il Ministero dell'educazione nazionale interessò quello dell'interno per un'attiva vigilanza della villa a mezzo dei Reali carabinieri; e si rivolse altresì al Governatorato di Roma prospettandogli l'opportunità di risolvere al più presto il problema della definitiva sistemazione della villa stessa.

Raccomandazioni per la vigilanza della villa vennero, inoltre, fatte direttamente al Comando della Legione dei Reali carabinieri.

Altri provvedimenti per garantire l'incolumità della villa Heriz, all'infuori di tali misure cautelari, il Ministero dell'educazione nazionale non poteva adottare.

L'idea ventilata di assicurare definitivamente la conservazione della villa rendendola un parco pubblico è certo ottima. Ma solo il Governatorato di Roma potrebbe decidere circa l'opportunità e la convenienza di acquistare la villa dagli attuali proprietari per farne un parco pubblico.

Il Ministro
BOTTAL.

POGGI TITO. — Al Ministro dell'educazione nazionale, vivamente plaudendo all'opera dell'onorevole Ministro dell'educazione nazionale anche rivolta ad instillare negli alunni delle scuole sentimenti di pietà verso gli animali, chiede di interrogarlo per sapere se Egli non creda giunto il momento di impartire disposizioni restrittive della vivisezione negli istituti universitari, cominciando col vietare che vi siano sottoposti i cani, esseri intelligenti e sensibilissimi, fidi leali generosi amici dell'uomo.

RISPOSTA. — Premesso che la vivisezione è una necessità imposta da inderogabili esigenze scientifiche, nell'interesse dell'umanità sofferente, devo rilevare che la legge 12 giugno 1931-IX, n. 924, che disciplina la materia, ha imposto le maggiori possibili cautele, intese a ridurre al minimo indispensabile l'impiego di questo mezzo di studio e ad alleviare le sofferenze degli animali.

La stessa legge assegna precise responsabilità ai capi degli Istituti scientifici e fissa opportuni controlli e sanzioni, per impedire qualsiasi abuso e trasgressione.

Ciò stante, e poichè nessun elemento può far comunque ritenere che le disposizioni della legge,

ispirate ad un alto senso di umanità, non siano rigorosamente osservate, non ritengo necessario impartire particolari disposizioni restrittive, come non ritengo possibile escludere dalla vivisezione talune specie di animali, dal momento che, come la legge ha ritenuto, tutti gli animali a sangue caldo possono essere necessari per la ricerca scientifica.

Il Ministro
BOTTAL.

MARESCALCHI, COGLIOLO, LEICHT, RAIMONDI. — Al Ministro delle finanze, per sapere se, allo scopo di dare tranquillità e assicurare l'esistenza stessa della viticoltura nazionale, intenda di mettere subito allo studio, ora che si ha più di un quinquennio di esperienza in materia, la questione della sostituzione o diminuzione della imposta di consumo sul vino, senza che le finanze comunali abbiano a risentirne danni, e se intanto non creda di dare istruzioni per eliminare i gravi inconvenienti spesso vessatori che avvengono nella esazione della imposta sul vino.

RISPOSTA. — La questione della tassazione del vino, che ha sempre formato oggetto di costante ed attento esame da parte del Governo, involge la soluzione di un problema particolarmente complesso, quale quello della ricerca di nuove fonti d'entrata da attivare per controbilanciare qualsiasi flessione nel gettito relativo.

L'entità stessa del provento dell'imposta di consumo sul vino, che quasi rappresenta la metà delle riscossioni realizzate per tutte le voci nel considerevole importo di oltre lire 1.800 milioni, dimostra quanto sia ardua la ricerca dei mezzi compensativi intesi ad assicurare la stabilità dei bilanci comunali senza sconvolgere l'ordinamento in atto fondato appunto sul limitato numero di generi tassati e di larghissimo consumo.

Non poche proposte sono state invero formulate al riguardo, anche da parte degli organi delle varie categorie interessate, ma finora nessuna di esse ha fornito quanto meno un punto di partenza per concrete determinazioni.

Ciò posto, e tenuto conto che l'attuale situazione non è certo la più favorevole per portare nel campo dei prezzi dei generi di prima necessità altri elementi che ne turberebbero inevitabilmente il corso, deve escludersi che possa addivenirsi, almeno per ora, al trasferimento in tutto o in parte dell'imposta di consumo sul vino, su altri generi.

Non è tuttavia superfluo rilevare che dal 1923 l'onere tributario sul vino ha subito le seguenti fasi, per cui nemmeno può affermarsi che la lamentata situazione del mercato vinicolo sia esclusivamente connessa o conseguente alla tassazione del prodotto.

Anno 1923: lire 60 e lire 30,75 per ettolitro rispettivamente nei Comuni di prima ed ultima

classe, per dazio comunale ed. addizionale governativo.

Anno 1928: lire 70 e lire 38,75, come innanzi.

Anno 1930: lire 75 e lire 43.

Dal 1932 in poi: lire 50 e lire 23 per sola imposta di consumo, essendosi abolito l'addizionale governativa per un importo di oltre 300 milioni.

Si assicurano ad ogni modo gli onorevoli interroganti che la questione, come la sua stessa importanza lo richiede, continuerà ad essere tenuta in particolare evidenza per i possibili provvedimenti a tempo opportuno.

Quanto agli inconvenienti che si verificherebbero nella esazione dell'imposta sul vino, deve si soggiungere che, ove si tenga conto del numero delle contestazioni sollevate, il progressivo assestamento del servizio e la sempre più diffusa conoscenza

dei propri obblighi da parte dei contribuenti hanno ridotto a ben modeste proporzioni quegli inconvenienti che nel campo pratico si verificano per tutti gli altri tributi in genere.

Comunque, è appena il caso di dichiarare che l'Amministrazione centrale non interporrà, come finora non ha interposto, alcuna remora per normalizzare — tostochè ne sia concretamente edotta — quelle situazioni che sotto qualsiasi aspetto lasciasero a desiderare nell'ambito delle vigenti disposizioni in materia.

Il Ministro
THAON DI REVEL.

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti